

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 agosto 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2006, n. 26.

**Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Sovere, in provincia di Bergamo e relativa aggregazione al Comune di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo. Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo e relativa aggregazione al Comune di Sovere, in provincia di Bergamo** ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2006, n. 27.

**Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali** Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2006, n. 28.

**Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale).** Pag. 4

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 29.

**Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.** ..... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2006, n. 30.

**Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007** ..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2006, n. 31.

**Legge finanziaria 2007.** ..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2006, n. 32.

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico.** Pag. 6

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.

**Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10** ..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
4 ottobre 2006, n. 17-70/Leg.

**Modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente della provincia n. 21-51/Leg. di data 9 novembre 2005, recante disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e del relativo regolamento regionale di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L.** . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
18 ottobre 2006, n. 18-71/Leg.

**Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)»** ..... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
28 novembre 2006, n. 21-74/Leg.

**Modifiche al decreto del Presidente della provincia n. 6-59/Leg. di data 6 aprile 2006 (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico») . . .** Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
7 dicembre 2006, n. 22-75/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni) ..... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
21 dicembre 2006, n. 24-77/Leg.

Regolamento di attuazione dell'art. 25-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 e successive modificazioni «Ordinamento dei Servizi socio-assistenziali in provincia di Trento», concernente i criteri e le procedure per l'erogazione dei prestiti sull'onore ..... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
28 dicembre 2006, n. 26-79/Leg.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (articoli 20-21 decreto legislativo n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali) ..... Pag. 14

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 13 dicembre 2006, n. 14.

Ricerca e innovazione ..... Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009 (legge finanziaria 2007) ..... Pag. 18

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 16.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009. .... Pag. 19

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
28 marzo 2007, n. 077/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0381/2006. Approvazione modifiche. .... Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
2 aprile 2007, n. 079/Pres.

Legge regionale n. 1/2007, comma 18. Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari. Approvazione. .... Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
3 aprile 2007, n. 080/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE 1493/1999 e del RECE 1227/2000». Approvazione ..... Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
4 aprile 2007, n. 084/Pres.

Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'orticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, approvato con decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 070/Pres. Approvazione modifiche ed integrazioni. .... Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
5 aprile 2007, n. 088/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, previsti dall'articolo 7, commi da 43 a 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1. (legge finanziaria 2007). Approvazione. .... Pag. 26

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 7.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'«Euroregione Adriatica» ..... Pag. 28

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 8.

Promozione della coltura della canapa (*Cannabis Sativa L.*) e altre colture innovative nel territorio dell'Emilia-Romagna. .... Pag. 28

#### REGIONE UMBRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
5 giugno 2007, n. 156.

Risoluzione - Legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 recante «Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali» - Correzione di errore materiale - Ripubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione in forma corretta ..... Pag. 29

REGOLAMENTO REGIONALE 15 aprile 2007, n. 2.

Regolamento di attuazione della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 20 «Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico» ..... Pag. 31

REGOLAMENTO REGIONALE 16 luglio 2007, n. 8.

Disposizioni di attuazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive integrazioni e modificazioni ..... Pag. 31

#### REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) ..... Pag. 32

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2006, n. 26.

**Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Sovere, in provincia di Bergamo e relativa aggregazione al Comune di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo. Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo e relativa aggregazione al Comune di Sovere, in provincia di Bergamo.**

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 15 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità*

1. È distaccata dal Comune di Sovere, in provincia di Bergamo, ed aggregata al Comune di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo, la porzione di territorio secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnica allegate alla presente legge.

2. È distaccata dal Comune di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo, ed aggregata al Comune di Sovere, in provincia di Bergamo, la porzione di territorio secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnica allegate alla presente legge.

Art. 2.

*Rapporti patrimoniali e finanziari*

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1. sono regolati dalle comunità montane Val Cavallina e Alto Sebino, ai sensi dell'art. 12 e seguenti della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (norme sulle circoscrizioni comunali).

Art. 3.

*Strumenti urbanistici*

1. Le amministrazioni comunali di Sovere e Endine Gaiano provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

Art. 4.

*Rimborso spese*

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale).

Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Alle spese di cui all'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sull'UPB 7.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2006.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 dicembre 2006

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/277 del 5 dicembre 2006.*

(Omissis)

**07R0065**

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2006, n. 27.

**Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali.**

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 15 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Oggetto, finalità e definizioni*

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'art. 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2003»), le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

2. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;

b) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili.

Art. 2.

*Soggetti affidatari*

1. Gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.

2. In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.

3. L'affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), è consentito, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell'ambito di procedura pubblica di selezione regolarmente esperita fra i soggetti di cui al comma 1.

## Art. 3.

*Modalità di affidamento degli impianti*

1. Gli enti pubblici territoriali stabiliscono le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

a) differenziazione della procedura di selezione a seconda che si tratti di impianto avente rilevanza economica o di impianto senza rilevanza economica;

b) rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità, nonché adeguata pubblicizzazione;

c) individuazione della proposta più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi variabili secondo la tipologia dell'impianto, quali:

1) l'esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento;

2) il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;

3) il corrispettivo dovuto all'affidatario o il canone di concessione dovuto dal concessionario all'ente proprietario dell'impianto;

4) le tariffe o i prezzi d'accesso, a carico degli utenti o i ribassi su quelli eventualmente predeterminati dal l'ente pubblico, proprietario dell'impianto;

5) la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da utilizzare nell'ambito della gestione;

6) il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;

7) la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;

8) le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia pulizia e manutenzione dello stesso;

9) la qualità e le modalità organizzative di eventuali servizi complementari;

10) le eventuali migliorie finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità dell'impianto;

11) modalità di gestione integrata tra diversi soggetti.

2. Gli enti pubblici territoriali, al fine della valutazione delle proposte, possono individuare ulteriori elementi oggettivi di valutazione, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, lettera c).

3. Alle selezioni per la gestione di impianti sportivi sono ammessi raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1.

4. Alle selezioni, qualora ricorra il caso di cui all'art. 2, comma 3, sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese e raggruppamenti misti tra imprese ed i soggetti di cui all'art. 2, comma 1.

## Art. 4.

*Utilizzazione di impianti sportivi scolastici*

1. Gli enti pubblici territoriali possono stipulare convenzioni con i soggetti individuati all'art. 2, comma 1, per l'utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole, in orari diversi da quelli scolastici.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo in orari extra scolastici.

## Art. 5.

*Esclusioni e deroghe*

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli impianti sportivi quali stadi, palazzi dello sport ed altre strutture, presso i quali la pratica sportiva non è consentita ai singoli cittadini, che sono ammessi solo in qualità di spettatori e non di praticanti.

2. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dell'incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite.

3. Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, è ammesso l'affidamento diretto dell'incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 dicembre 2006

FORMIGONI

*Approvazione con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/274 del 5 dicembre 2006.*

07R0066

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2006, n. 28.

**Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale).**

*(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 15 dicembre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1*

1. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 8 le parole «ai seguenti cittadini italiani» sono sostituite dalle parole «alle seguenti categorie di»;

b) al comma 3 dell'art. 8 le parole «cittadini italiani» sono soppresse;

c) al comma 6 dell'art. 8 le parole «cittadini italiani» sono soppresse.

Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede con le risorse stanziata all'UPB 6.2.2.2.123 «Integrazione e potenziamento del trasporto pubblico locale» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale a legislazione vigente e programmatico 2006-2008.

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 dicembre 2006

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/275 del 5 dicembre 2006.*

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate.

**Nuovo testo dell'art. 8 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 «Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale»**

## Art. 8.

*Circolazione gratuita e agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico*

1. Le tessere di libera circolazione che cessano di validità al 31 dicembre 2003 sono prorogate sino al 31 luglio 2004. A decorrere dal 1° agosto 2004 è riconosciuto il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale alle seguenti categorie di residenti in Lombardia:

a) i cavalieri di Vittorio Veneto;

b) gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria e loro eventuali accompagnatori secondo le modalità stabilite con apposito atto della giunta regionale;

c) i deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., con invalidità dalla prima alla quinta categoria, ovvero con invalidità civile non inferiore al sessantasette per cento;

d) gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla prima alla quinta categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa;

e) i privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori secondo le modalità stabilite con apposito atto della giunta regionale;

f) i sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e della misura di assegno di assistenza ai sordomuti);

g) gli agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale in servizi di pubblica sicurezza, secondo le modalità stabilite con apposito atto della giunta regionale.

2. A decorrere dal 1° agosto 2004, è riconosciuto altresì il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale ai cittadini italiani invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro residenti in Lombardia con grado di invalidità pari al 100%, formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente o da sentenza passata in giudicato, e loro eventuali accompagnatori, secondo le modalità stabilite con apposito atto della giunta regionale (1)

2-bis. Agli invalidi civili con grado di invalidità pari al 100% sono assimilati i grandi invalidi del lavoro con invalidità a partire dall'80%.

3. A decorrere dal 1° agosto 2004, hanno diritto ad usufruire di una riduzione dell'abbonamento regionale di cui all'art. 7, comma 3-bis, lettera a), che abilita alla circolazione sui servizi di trasporto pubblico in tutto il territorio regionale, le sottoindicate categorie di residenti in Lombardia:

a) gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente o da sentenza passata in giudicato con grado di invalidità non inferiore al sessantasette per cento e sino al novantanove per cento o equiparato, con riconoscimento ai loro eventuali accompagnatori del diritto alla circolazione gratuita secondo le modalità stabilite con apposito atto della giunta regionale;

b) i pensionati di età superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta anni se donne;

c) gli invalidi di guerra e di servizio, gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla sesta all'ottava categoria.

4. Lo giunta regionale definisce con proprio atto la percentuale dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 3, anche in forma differenziata in relazione alla tipologia di utenti beneficiari, nonché le modalità operative per il riconoscimento dell'agevolazione; a tal fine l'assessore proponente svolge preventivamente una relazione nella commissione consiliare competente.

5. Le agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono riconosciuti ai soggetti di cui al comma 3 con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale non superiore al limite definito dalla giunta regionale. Nelle more dell'approvazione dell'ISEE regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni.

6. A decorrere dal 1° agosto 2004, i pensionati residenti in Lombardia, di età superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta anni se donne, con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale superiore al limite definito dalla giunta regionale ai sensi del comma 5, hanno diritto ad usufruire dell'abbonamento regionale ridotto di cui all'art. 7, comma 3-bis, secondo modalità stabilite dalla giunta regionale.

7. I titoli di gratuità e le agevolazioni previste dai commi 1, 2, 3 e 6 sono estese, a decorrere dal 1° agosto 2004, ai servizi ferroviari regionali.

8. Le tessere che abilitano ai titoli di gratuità ed alle agevolazioni tariffarie di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono rilasciate dalla Regione con le modalità stabilite dalla giunta regionale.

(1) La Corte costituzionale con sentenza n. 432/2005 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili.

07R0067

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 29.

**Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.**

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 18 dicembre 2006)*

*(Omissis).*

07R0061

**LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2006, n. 30.**

**Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007.**

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 29 dicembre 2006)*

*(Omissis).*

**07R0062**

**LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2006, n. 31.****Legge finanziaria 2007.**

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 29 dicembre 2006)*

*(Omissis).*

**07R0063**

**LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2006, n. 32.**

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico.**

*(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 2006)*

*(Omissis).*

**07R0064**

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Trento)**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.**

**Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 5 dicembre 2006)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Vista la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, e in particolare l'art. 11;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1844 di data 8 settembre 2006, avente ad oggetto:

«Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.»

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*O g g e t t o*

1. Il presente regolamento detta le disposizioni per l'applicazione ai piani e programmi di competenza della Provincia autonoma di Trento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

2. In particolare, il presente regolamento disciplina la valutazione strategica di cui al comma 1, quale processo di autovalutazione inserito nel procedimento di adozione dei piani e dei programmi, preordinata all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione dei predetti piani e programmi.

3. Per quanto riguarda la disciplina della valutazione strategica dei piani e programmi degli enti locali si rinvia alle disposizioni di revisione della legge provinciale urbanistica.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Al fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) «piani e programmi»: gli atti e i provvedimenti di pianificazione, comunque denominati, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottati dalla Provincia autonoma di Trento, nonché le loro modifiche, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente, indicati all'art. 3;

b) «valutazione strategica»: attività di autovalutazione dei profili ambientali di determinati piani o programmi, ivi compreso il monitoraggio degli effetti, nel rispetto delle disposizioni procedurali stabilite dal presente regolamento;

c) «rapporto ambientale»: la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'art. 4 e nell'allegato I;

d) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni e i gruppi di persone;

e) «soggetto competente»: l'organo della Provincia autonoma di Trento al quale, in base alla normativa vigente, compete l'adozione del piano o del programma, nonché la relativa struttura organizzativa competente in via principale alla redazione del documento di piano o di programma;

f) «struttura ambientale»: il dipartimento competente in materia di urbanistica e ambiente.

Art. 3.

*Ambito di applicazione*

1. Sono sottoposti a valutazione strategica:

a) i piani e i programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:

1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli;

2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;

b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, eccettuati i piani e i programmi direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti di cui agli articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

2. Sono inoltre sottoposti alla valutazione strategica i piani e i programmi della Provincia autonoma di Trento, diversi da quelli indicati al comma 1, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere o di interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti alle procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale in base alle norme vigenti, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente.

3. Sono parimenti sottoposti a valutazione strategica, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente:

a) le modifiche e varianti dei piani e dei programmi già adottati di cui ai commi 1 e 2;

b) i piani e programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, purché non comportino variante agli strumenti urbanistici.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il soggetto competente determina preliminarmente - di volta in volta - se il progetto di piano o di programma possa avere effetti significativi sull'ambiente, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II al presente regolamento. In tal caso deve essere consultata la struttura ambientale, che può formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni.

5. Le conclusioni adottate ai sensi del comma 4, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione strategica, sono messe a disposizione del pubblico, a cura della struttura organizzativa di cui al comma 4 mediante avviso da pubblicarsi all'albo dell'ente di riferimento per almeno trenta giorni.

6. Non sono comunque soggetti a valutazione strategica:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio, nonché il programma di sviluppo provinciale.

7. Con deliberazione di giunta provinciale possono essere definiti in via ricognitiva i piani e programmi di competenza provinciale da sottoporre a valutazione strategica.

#### Art. 4.

##### *Rapporto ambientale*

1. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione strategica, prima dell'adozione e ai fini della stessa, il soggetto competente redige un rapporto ambientale che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma.

2. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, nonché le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

3. Nell'allegato I sono riportate le informazioni da fornire, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.

4. La giunta provinciale, con il supporto della struttura ambientale, emana apposite linee guida concernenti le informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio in relazione alle varie tipologie di piani e di programmi.

5. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate informazioni pertinenti per valutare gli effetti del piano o del programma oggetto di valutazione strategica comunque disponibili ed ottenute anche nell'ambito di altre procedure e livelli decisionali, o altrimenti acquisite in base alle leggi vigenti. In particolare, sono utilizzati i dati e le informazioni reperibili nel Sistema informativo ambiente e territorio (SIAT) e nel Sistema informativo sulla sensibilità ambientale (SISA).

6. Al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano e del programma e del rapporto ambientale stesso.

#### Art. 5.

##### *Pubblicità e consultazioni*

1. La proposta di piano o di programma e il rapporto ambientale sono messi a disposizione del pubblico in osservanza delle disposizioni procedurali previste dalle norme vigenti concernenti la fase di pubblicità dei piani o dei programmi in corso di formazione.

2. In ogni caso la proposta e il rapporto di cui al comma 1 sono inviati in copia alla struttura ambientale.

3. Qualora le norme vigenti non prevedano la fase di pubblicità richiamata al comma 1, il soggetto competente cura la pubblicazione su almeno un quotidiano locale di un avviso relativo alla proposta di piano o di programma e al rapporto ambientale, indicando il luogo in cui tali atti sono depositati per la consultazione del pubblico e il termine utile - comunque non inferiore a trenta giorni - per la presentazione di osservazioni. Si applicano anche in tale ipotesi le disposizioni del comma 2.

4. Nei casi previsti dal comma 3 il procedimento di formazione del piano o di programma previsto dalle norme vigenti è sospeso per il periodo corrispondente alla fase di pubblicità.

5. La struttura ambientale può formulare osservazioni al soggetto competente entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2 o comunque entro il termine più lungo eventualmente previsto dalla fase di pubblicità di cui al presente articolo.

#### Art. 6.

##### *Fase decisionale*

1. Il soggetto competente adotta il piano o il programma considerando il rapporto ambientale di cui all'art. 4 e le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 5.

2. Il provvedimento di adozione deve essere accompagnato dalla sintesi non tecnica del rapporto ambientale e delle osservazioni espresse ai sensi dell'art. 5.

3. Le informazioni in ordine all'adozione finale del piano o del programma previste dall'art. 9 della direttiva 2001/42/CE sono assicurate nell'ambito delle ordinarie procedure di pubblicazione del piano o del programma previste dalla normativa vigenti.

#### Art. 7.

##### *Monitoraggio dei piani e dei programmi*

1. Il soggetto competente effettua il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi dallo stesso adottati al fine di individuare, tra gli altri, eventuali effetti negativi imprevisi, e di adottare eventuali misure correttive.

2. Il soggetto competente definisce d'intesa con la struttura ambientale le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati per il monitoraggio, ricorrendo ove occorra alle funzioni di controllo attribuite dalle norme vigenti alle strutture provinciali.

3. I dati significativi derivanti dal monitoraggio sono inseriti nel sistema informativo ambiente e territorio.

#### Art. 8.

##### *Rapporti tra valutazione strategica e valutazione di impatto ambientale*

1. Per i progetti di opere o di interventi da realizzarsi in attuazione di piani o di programmi sottoposti a valutazione strategica e che rientrino tra le categorie per le quali sono prescritte le procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di valutazione strategica o comunque decisi in sede di adozione del piano o del programma. A tal fine, è acquisita tutta la documentazione prodotta in sede di valutazione strategica.

2. I piani e i programmi sottoposti a valutazione strategica possono determinare i casi, i criteri e le condizioni, anche generali, per l'esclusione della procedura di verifica disciplinata dal regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28.

3. Al procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi ai progetti di opere o di interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi sottoposti a valutazione strategica, si applicano le riduzioni dei termini previste dall'art. 3, comma 8, del decreto del Presidente della giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente»).

## Art. 9.

*Rapporti tra valutazione strategica e valutazione di incidenza*

1. Per i piani o i programmi soggetti a valutazione strategica, la valutazione di incidenza, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, è ricompresa nell'ambito della valutazione strategica, che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei piani o dei programmi sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.

2. A tal fine, il rapporto ambientale di cui all'art. 4 deve recare anche i contenuti indicati dagli articoli 9, comma 12, lettera d), e 10, comma 3, della legge provinciale n. 10 del 2004.

3. Per l'adozione del piano o del programma il soggetto competente acquisisce inoltre il parere della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura.

## Art. 10.

*Sperimentazione della contabilità ambientale*

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la giunta provinciale adotta con propria deliberazione un programma per la contabilità ambientale, finalizzato alla predisposizione in via sperimentale di bilanci ambientali da parte della Provincia autonoma di Trento e di altri enti pubblici che partecipano alla sperimentazione.

2. Il programma di cui al comma 1 definisce i criteri di selezione degli enti che partecipano alla sperimentazione, i tempi, i criteri e le modalità di formazione dei bilanci ambientali e dei relativi rendiconti, secondo i seguenti principi:

a) miglioramento dell'attività di governo attraverso la trasparenza e la responsabilità dei decisori nel loro rapporto con i cittadini in materia di gestione dell'ambiente e del territorio;

b) specifica finalizzazione dei bilanci ambientali al supporto delle decisioni politiche locali e provinciali, attraverso l'analisi degli impatti ambientali delle politiche adottate e da adottare nei settori di competenza della provincia e degli altri enti, rilevanti a tali fini, che partecipano alla sperimentazione;

c) configurazione dei bilanci ambientali e relativi rendiconti come «bilanci satellite» e/o «rendiconti satellite», cioè documenti sulla sostenibilità dello sviluppo, separati e al tempo stesso confrontabili con il bilancio e/o rendiconto, e comunque da adottare entro quattro mesi dall'approvazione del bilancio e/o rendiconto medesimi;

d) eventuale integrazione con gli altri strumenti di pianificazione, di gestione e di controllo della provincia e degli altri enti che partecipano alla sperimentazione.

## Art. 11.

*Valutazione preliminare dei progetti normativi*

1. Con riferimento ai disegni di legge presentati dalla giunta provinciale che possono avere effetti significativi sul territorio, la struttura di merito competente alla predisposizione dell'atto normativo redige una relazione illustrativa recante la valutazione preliminare in ordine alla coerenza rispetto ai contenuti del piano urbanistico provinciale.

2. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabilite le modalità di svolgimento della valutazione di cui al comma 1, al fine di assicurarne il coordinamento con le altre fasi di verifica preventiva cui sono sottoposti i disegni di legge in base alle direttive vigenti.

3. La deliberazione indicata al comma 2 può definire un programma di sperimentazione della valutazione di cui al comma 1 per il primo biennio di applicazione del presente regolamento.

4. Non formano oggetto della valutazione di cui al comma 1 gli emendamenti ai disegni di legge nonché i disegni di legge presentati dai consiglieri provinciali.

## Art. 12.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono in conformità alle disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.

## Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 14 settembre 2006

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2006, registro n. 1, foglio n. 17*

(*Omissis*)

**06R0720**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 ottobre 2006, n. 17-70/Leg.**

**Modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente della provincia n. 21-51/Leg. di data 9 novembre 2005, recante disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e del relativo regolamento regionale di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L.**

(*Publicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 7 novembre 2006*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale);

Visto il decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale)»;

Visto il decreto del Presidente della provincia n. 21-51/Leg di data 9 novembre 2005 che emana il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e del relativo regolamento regionale di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1983 di data 22 settembre 2006, con la quale è stata approvata la modifica dell'articolo 8, comma 1, punto 3) del decreto del Presidente della provincia n. 21-51/Leg di data 9 novembre 2005: regolamento recante disposizioni di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e del relativo regolamento regionale di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 8, comma 1, punto 3) del decreto del Presidente della provincia n. 21-51/Leg di data 9 novembre 2005*

All'art. 8, comma 1, punti 3) del decreto del Presidente della provincia n. 21-51/Leg di data 9 novembre 2005 le parole «La domanda è presentata dal 1° marzo 2006 al 30 settembre 2006» sono sostituite dalle seguenti «La domanda è presentata dal 1° marzo 2006 al 30 giugno 2007».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 4 ottobre 2006

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2006, registro n. 1, foglio n. 15*

**06R0699**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 2006, n. 18-71/Leg.**

**Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)».**

*(Pubblicato nel Suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 7 novembre 2006)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

*(Omissis).*

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2006, registro n. 1, foglio n. 16*

**06R0700**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 novembre 2006, n. 21-74/Leg.**

**Modifiche al decreto del Presidente della provincia n. 6-59/Leg. di data 6 aprile 2006 (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico»).**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 23 gennaio 2007)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi

costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, n. 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico);

Visto il decreto del Presidente della provincia n. 6-59/Leg. di data 6 aprile 2006 (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6);

Vista la legge provinciale 21 luglio 2006, n. 4 recante «Modifiche della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e interpretazione autentica dell'art. 6, comma 7, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico)»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2408 di data 17 novembre 2006, con la quale è stata approvata la modifica degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della provincia n. 6-59/Leg. di data 6 aprile 2006;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 12 del decreto del Presidente della provincia 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg.*

1. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della provincia 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg. è sostituito dal seguente:

«2. L'avviso di pubblicazione dello statuto in particolare:

a) contiene l'espressa indicazione che lo Statuto è depositato presso la sede dell'ASUC e negli uffici comunali per la libera consultazione da parte degli aventi diritto;

b) rende noto che lo Statuto entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione e reca l'avvertenza che entro il termine di pubblicazione un quinto dei maggiorenni residenti nella frazione può chiedere di sottoporlo a referendum confermativo ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge provinciale; nel caso in cui lo Statuto preveda i capofamiglia quali aventi diritto al voto nelle consultazioni, l'avviso deve specificare che per l'indizione del referendum è sufficiente che, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge provinciale, il referendum medesimo sia richiesto da un decimo dei maggiorenni residenti nella frazione.

Art. 2.

*Modifica dell'art. 13 del decreto del Presidente della provincia 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg.*

1. Il comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della provincia 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg. è sostituito dal seguente:

«1. La richiesta di sottoporre a referendum confermativo lo statuto è promossa da almeno cinque aventi diritto al voto e deve essere sottoscritta da un quinto dei maggiorenni residenti nella frazione, secondo le modalità previste dall'art. 11, commi da 3 a 5, del presente regolamento; nel caso in cui lo statuto preveda i capofamiglia quali aventi diritto al voto nelle consultazioni, ai fini dell'indizione del referendum è sufficiente che la richiesta sia sottoscritta da un decimo dei maggiorenni residenti nella frazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

**07R0177**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
7 dicembre 2006, n. 22-75/Leg.

**Modifiche al decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto l'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2510 di data 1° dicembre 2006 avente ad oggetto: approvazione dello schema di regolamento recante «Modifiche al decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (regolamento di contabilità di cui all'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni);»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazioni al Titolo IX del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. Il Titolo IX del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. è sostituito dal seguente: «Titolo IX: disposizioni particolari sulla liquidazione informatica e sugli ordinativi informatici».

Art. 2.

*Modificazioni all'art. 47 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. Al comma 1 dell'art. 47 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., dopo le parole: «e l'accelerazione» sono inserite le seguenti: «degli incassi e» e dopo le parole «l'introduzione della» sono inserite le seguenti: «reversale informatica, della»;

2. Al comma 2 dell'art. 47 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., dopo le parole «si applica» sono inserite le seguenti: «alle procedure di riscossione e versamento delle entrate, nonché».

Art. 3.

*Modificazioni all'art. 48 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. Il comma 3 dell'art. 48 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., è sostituito dal seguente:

«3. Alla firma digitale dei documenti informatici previsti dal presente titolo si applicano le disposizioni di cui al capo II, sezione II, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).».

Art. 4.

*Modificazioni all'art. 49 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. Al comma 1 dell'art. 49 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., dopo le parole: «rilevanti ai fini della» sono inserite le seguenti: «riscossione e versamento delle entrate, della»;

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 49 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) la reversale informatica, la comunicazione di annullamento o storno della reversale non ancora sottoscritta, la prenotazione di blocco, l'annullamento e la rettifica di reversale;

b-ter) la quietanza informatica, ovvero l'evidenza informatica che attesta l'avvenuta esecuzione del pagamento o dell'incasso, in applicazione dell'art. 41-bis della legge provinciale di contabilità, rilasciata dal tesoriere e sottoscritta con firma digitale.»;

3. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 49 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) i documenti di cui al comma 2, lettera b-bis), sono sottoscritti con firma digitale dai soggetti indicati dall'art. 44 della legge provinciale di contabilità;

b-ter) i documenti di cui al comma 2, lettera b-ter), sono sottoscritti con firma digitale dal tesoriere.»;

4. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 49 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., dopo le parole «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «, lettere a), b) e b-bis)» e sono aggiunte, in fine, le parole: «fanno eccezione i documenti di comunicazione dell'annullamento dell'ordinativo informatico non ancora sottoscritto, di prenotazione di blocco, di annullamento e di riduzione degli ordinativi informatici, i quali riportano la stessa numerazione del mandato o della reversale a cui si riferiscono.»;

5. Al comma 5 dell'art. 49 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., nel primo periodo, dopo le parole «I documenti» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2, lettere a), b) e b-bis)»;

6. Il comma 6 dell'art. 49 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., è sostituito dal seguente:

«6. Con l'apposizione di un'unica firma digitale può essere sottoscritta una singola reversale, una singola liquidazione, un singolo mandato oppure un gruppo di reversali, un gruppo di liquidazioni o un gruppo di mandati opportunamente selezionati. In ogni caso, il sistema informatico rappresenta senza ambiguità gli elementi di ciascuna liquidazione oppure di ciascun ordinativo cui la firma si riferisce.»;

7. Al comma 7 dell'art. 49 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., nel primo periodo, dopo le parole «I documenti informatici» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2, lettere a), b) e b-bis)» e, nell'ultimo periodo, le parole «6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000» sono sostituite dalle seguenti: «20 e 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).».

Art. 5.

*Sostituzione del Capo III del Titolo IX del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. Il Capo III del Titolo IX del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. è sostituito dal seguente: «Capo III - Norme per l'ordinativo informatico».

Art. 6.

*Modificazioni all'art. 62 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. La rubrica dell'art. 62 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. è sostituita dalla seguente: «Ordinativo informatico»;

2. Il comma 1 dell'art. 62 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. è sostituito dal seguente:

«1. L'ordinativo informatico sostituisce, rispettivamente:

a) gli ordinativi d'incasso cartacei di cui all'art. 44 della legge provinciale di contabilità;

b) i titoli di spesa cartacei di cui all'art. 59 della legge provinciale di contabilità e ne contiene gli stessi elementi.»;

3. Il comma 2, dell'art. 62 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. è sostituito dal seguente:

«2. La Provincia acquisisce le proprie entrate mediante ordinativi d'incasso informatici denominati reversali informatiche e paga le spese mediante ordinativi di spesa informatici denominati mandati informatici. Il mandato informatico non è utilizzato nei pagamenti anticipati previsti dalla convenzione di tesoreria di cui all'art. 3 della legge provinciale n. 4 del 1975, nei pagamenti effettuati dai funzionari delegati sulle aperture di credito a loro favore e nei pagamenti disposti nell'ambito dei servizi di cassa ed economato.»;

4. Al comma 3 dell'art. 62 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., le parole: «i mandati» sono sostituite dalle parole: «gli ordinativi».

#### Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 64 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. L'art. 64 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., è sostituito dal seguente:

«Art. 64 (Annullamento dell'ordinativo emesso e non ancora sottoscritto). — 1. In caso di annullamento di un ordinativo ai sensi dell'art. 49, comma 5, ne è data comunicazione al tesoriere con un documento informatico sottoscritto nelle forme previste dall'art. 49, comma 3, lettere b) e b-bis).».

#### Art. 8.

*Modificazioni all'art. 65 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. La rubrica dell'art. 65 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., è sostituita dalla seguente: «Annullamento dell'ordinativo informatico»;

2. Dopo il comma 1 dell'art. 65 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. è inserito il seguente:

«1-bis. La reversale informatica già sottoscritta con firma digitale può essere annullata solo quando il tesoriere abbia già provveduto a stornare la relativa registrazione.»;

3. Il comma 2 dell'art. 65 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., è sostituito dal seguente:

«2. La Provincia può chiedere l'annullamento dell'ordinativo informatico in via telematica al tesoriere attraverso una prenotazione di blocco dell'ordinativo. Se la prenotazione di blocco si riferisce a un mandato già pagato, il tesoriere comunica alla Provincia in via telematica che l'ordinativo non è annullabile; negli altri casi il tesoriere accerta che l'ordinativo informatico è annullabile e ne da comunicazione per via telematica alla Provincia.»

#### Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 66 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. L'art. 66 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., è sostituito dal seguente:

«Art. 66 (Rettifica dell'ordinativo informatico). — 1. Il mandato informatico pagato può essere rettificato solo per la correzione degli elementi formali non essenziali ai fini del pagamento, individuati dalla giunta provinciale con la deliberazione di cui all'art. 49, comma 3, lettera d).

2. La reversale informatica registrata dal tesoriere può essere rettificata solo per la correzione degli elementi formali che definiscono l'imputazione a bilancio, individuati dalla giunta provinciale con la deliberazione di cui all'art. 49, comma 3, lettera d).

3. La rettifica di cui ai commi 1 e 2 può essere disposta anche ad avvenuta marcatura di cui all'art. 49, comma 8, ma prima dell'avvenuta conservazione di cui all'art. 49, comma 7 e comunque prima dell'approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario nel quale l'ordinativo è stato emesso.».

#### Art. 10.

*Modificazioni all'art. 68 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. La rubrica dell'art. 68 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., è sostituita dalla seguente: «Ordinativi informatici inestinti»;

2. Dopo il comma 2 dell'art. 68 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. è aggiunto il seguente:

«2-bis. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le reversali informatiche per le quali il tesoriere non ha potuto provvedere, in tutto o in parte, all'incasso sono restituite per l'annullamento e la loro eventuale riemissione a residui nell'esercizio successivo.».

#### Art. 11.

*Modificazioni all'art. 69 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. Al comma 1 dell'art. 69 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., nel primo periodo, le parole: «dei pagamenti tramite i mandati» sono sostituite dalle seguenti: «degli ordinativi»;

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 69 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., è sostituita dalla seguente:

«b) le modalità e i tempi per l'effettivo pagamento dei mandati e per la comunicazione alla Provincia dell'avvenuto pagamento, compresa l'apposizione delle quietanze di cui all'art. 71, nonché le modalità e i tempi per la comunicazione alla Provincia dell'avvenuto incasso;».

#### Art. 12.

*Modificazioni all'art. 70 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. Al comma 3 dell'art. 70 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., dopo le parole «documentazione di» sono inserite le seguenti: «entrata e di»;

2. Dopo il comma 3 dell'art. 70 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il tesoriere è comunque tenuto alla conservazione dei documenti informatici sostitutivi delle quietanze, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.».

#### Art. 13.

*Modificazioni all'art. 71 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. Al comma 1 dell'art. 71. del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., le parole: «nel comma» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5, lettera a) e al comma»;

2. Dopo il comma 2 dell'art. 71 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. è aggiunto il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data stabilita nel protocollo di cui all'art. 69, i documenti informatici di cui all'art. 49, comma 2, lettera b-ter) sostituiscono tutti gli effetti le quietanze di incasso e di pagamento, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziari, secondo quanto disposto dall'art. 41-bis della legge provinciale di contabilità.».

## Art. 14.

*Modificazioni all'art. 76 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. Al comma 2 dell'art. 76 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., la parola «Conservano» è sostituita con le parole: «Fino all'adozione di un nuovo protocollo, ai sensi dell'art. 69, a definizione delle modalità operative per l'esecuzione degli ordinativi informatici, conservano».

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006, registro n. 1, foglio n. 20*

07R0174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
21 dicembre 2006, n. 24-77/Leg.

**Regolamento di attuazione dell'art. 25-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 e successive modificazioni «Ordinamento dei Servizi socio-assistenziali in provincia di Trento», concernente i criteri e le procedure per l'erogazione dei prestiti sull'onore.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 20 febbraio 2007)*

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto l'art. 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente la delega agli enti gestori (11 comprensori e i comuni di Trento e Rovereto), dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali provinciali;

Visto l'art. 16, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che introduce, nell'ambito della valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari, i prestiti sull'onore;

Visto l'art. 25-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, introdotto ai sensi dell'art. 85 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, che prevede i prestiti sull'onore. Si tratta di finanziamenti a tasso zero, concessi a persone e famiglie che si trovano in situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie. Rimangono a carico dell'ente gestore l'onere degli interessi e le procedure per la concessione del prestito. L'erogazione del finanziamento affidata agli istituti di credito sulla base di convenzioni stipulate con gli enti gestori medesimi;

Visto il comma 2 del sopra citato art. 25-bis, il quale dispone che con regolamento vengano disciplinati i requisiti per la concessione dei prestiti e le relative procedure, le categorie di spesa ammissibili, l'importo massimo del prestito che può essere concesso, la durata del prestito;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2662 di data 15 dicembre 2006, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento di attuazione dell'art. 25-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14,

## E M A N A

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*O g g e t t o*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 25-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), la concessione del prestito sull'onore, di seguito denominato «prestito».

## Art. 2.

*Natura dell'intervento*

1. Il prestito consiste in un'erogazione in denaro, senza interessi, concessa dagli enti gestori per un periodo di tempo concordato e nei limiti stabiliti dall'art. 5, per far fronte alle spese previste dall'art. 4, a nuclei familiari e a persone che si trovino in situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie, anche su segnalazione di soggetti pubblici o privati operanti nella rete dei servizi alla persona.

2. Per enti gestori si intendono i comuni di Trento e Rovereto e i comprensori destinatari della delega ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 1991.

## Art. 3.

*Destinatari, condizioni e requisiti per la concessione del prestito*

1. Possono beneficiare del prestito i seguenti soggetti:

- a) giovani coppie;
- b) nuclei familiari con tre o più figli a carico;
- c) nuclei familiari con aumento del carico familiare derivante da parto gemellare o plurigemellare;
- d) nuclei familiari con figli disabili;
- e) gestanti e puerpere sole;
- f) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori.

2. Il prestito può essere concesso ai nuclei familiari o alle persone che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) l'impossibilità di accedere al credito per mancanza di garanzie o l'esclusione dal diritto alla cessione del quinto dello stipendio o alla concessione di prestiti agevolati in relazione alla posizione di lavoro;
- b) una condizione economica familiare annua espressa in reddito equivalente compresa tra i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere b) e c).

3. Ai fini della valutazione della situazione economica si considera come componente della famiglia anche il concepito.

4. La domanda di concessione del prestito deve essere sottoscritta da un componente del nucleo familiare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento;
- c) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea oppure in possesso della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

5. Le condizioni e i requisiti previsti dai commi 2 e 4 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

## Art. 4.

*Categorie di spesa ammissibili*

1. Le categorie di spesa ammissibili sono le seguenti:

- a) spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario e spese assistenziali sostenute dal richiedente e dal suo nucleo familiare;
- b) spese legali conseguenti a domande di separazione dei coniugi o di scioglimento del matrimonio;

c) spese funerarie a seguito della morte di un congiunto di primo grado;

d) spese relative all'alloggio;

e) spese scolastiche per l'iscrizione e la frequenza di figli a scuole secondarie di secondo grado, a istituti di formazione professionale e a corsi di riqualificazione professionale o a corsi universitari;

f) completamento di versamenti per contributi volontari a fini pensionistici;

g) spese relative ai concepiti e ai neonati.

2. La domanda per la concessione del prestito può essere presentata per spese non ancora effettuate oppure sostenute entro i sei mesi antecedenti la data di presentazione.

#### Art. 5.

##### *Ammontare e durata del prestito*

1. Il prestito può variare da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 10.000 euro in funzione delle necessità dei richiedenti.

2. Il prestito è concesso per un periodo non superiore ad anni cinque.

3. La domanda può essere reiterata qualora nel corso della durata prevista per la concessione del prestito il beneficiario abbia rimborsato completamente il prestito concesso.

#### Art. 6.

##### *Procedure per la concessione del prestito*

1. L'interessato presenta domanda di concessione del prestito all'ente gestore di riferimento, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione individuata dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera f).

2. L'ente gestore procede all'istruttoria della domanda presentata e, in caso di esito favorevole, adotta il provvedimento di concessione del prestito; successivamente l'ente medesimo comunica alla banca convenzionata ai sensi dell'art. 25-bis, comma 5, della legge provinciale n. 14 del 1991, il nominativo del beneficiario, l'ammontare del prestito e la sua durata.

3. La banca eroga il prestito al beneficiario in un'unica soluzione.

#### Art. 7.

##### *Ripartizione degli oneri finanziari*

1. Sono a carico del beneficiario del prestito:

a) il rimborso alla banca della quota capitale attraverso il pagamento di rate mensili costanti;

b) gli oneri tributari imposti per legge;

c) il rimborso alla banca degli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento;

d) il rimborso alla banca della quota residua del prestito e della quota di interessi relativa alle rate non corrisposte in caso di decadenza dal beneficio;

e) il rimborso alla banca del prestito residuo e di tutti gli interessi maturati in caso di revoca del beneficio.

2. Sono a carico dell'ente gestore:

a) il rimborso alla banca degli interessi sul prestito concesso;

b) la restituzione alla banca delle rate del prestito non ancora versate dal beneficiario nel caso di mancato recupero da parte della banca medesima.

3. La convenzione stipulata con la banca per l'erogazione del prestito ai sensi dell'art. 25-bis, comma 5, della legge provinciale n. 14 del 1991, specifica a chi fa carico l'azione di recupero del credito nei casi di revoca o decadenza dal beneficio.

#### Art. 8.

##### *Decadenza dal prestito*

1. L'ente gestore, in caso di accertata impossibilità per il beneficiario di provvedere con regolarità al pagamento delle rate del prestito concesso, dichiara la decadenza dal prestito.

2. In tale caso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), il beneficiario è tenuto a rimborsare alla banca la quota di prestito non ancora restituita maggiorata della quota di interessi relativa alle rate non corrisposte.

#### Art. 9.

##### *Revoca del prestito*

1. L'ente gestore revoca il prestito qualora accerti:

a) la non rispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente nella domanda e la reale situazione accertata a seguito di controlli successivi da parte dell'ente gestore;

b) la mancata effettuazione della spesa per la quale è stato concesso il prestito.

2. Nei casi individuati dal comma 1 il beneficiario deve rimborsare alla banca il prestito residuo, maggiorato degli interessi che l'ente gestore è tenuto a corrispondere.

#### Art. 10.

##### *Adempimenti attuativi*

1. La giunta provinciale con propria deliberazione:

a) specifica i requisiti e le condizioni richiesti ai beneficiari del prestito indicati dall'art. 3, comma 1, per accedere alla concessione dello stesso;

b) stabilisce i criteri e le modalità per la valutazione della condizione economica con riferimento al modello approvato in attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, tenuto conto delle variazioni significative intervenute alla data della presentazione della domanda per la concessione del prestito;

c) stabilisce i limiti minimi e massimi della condizione economica familiare per la concessione del prestito con riferimento al tetto assistenziale previsto per l'erogazione del sussidio economico mensile regolato dalle determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate adottate ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), della legge provinciale n. 14 del 1991. Tali limiti sono compresi tra i valori corrispondenti al tetto assistenziale maggiorato rispettivamente del 50 per cento e del 150 per cento;

d) individua le spese ammissibili ai sensi dell'art. 4, comma 1;

e) stabilisce i criteri per la determinazione dell'ammontare e della durata del prestito, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2;

f) approva il modulo della domanda ed individua la documentazione da allegare alla stessa;

g) approva lo schema di convenzione con la banca per l'erogazione del prestito.

#### Art. 11.

##### *Divieto di cumulo con altri interventi analoghi*

1. Non è ammessa la concessione del prestito qualora il richiedente o altri componenti del nucleo familiare siano beneficiari di altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi fini per i quali è richiesto il prestito.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2007, registro n. 1, foglio n. 3

07R0187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
28 dicembre 2006, n. 26-79/Leg.

**Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari  
(articoli 20-21 decreto legislativo n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali).**

(Pubblicato nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 23 gennaio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, n. 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Visti gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2729 di data 22 dicembre 2006 recante: «Revoca della deliberazione n. 939 di data 12 maggio 2006, recante 'Approvazione dello schema di regolamento recante "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" e contestuale approvazione di un nuovo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari'»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*O g g e t t o*

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle strutture della giunta della Provincia autonoma di Trento, nonché da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, degli enti ed agenzie provinciali e degli altri enti per i quali la Provincia autonoma di Trento esercita poteri di indirizzo e controllo nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari:

a) effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla parte seconda del decreto legislativo n. 196/2003;

b) autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

2. Il presente regolamento è conforme per i trattamenti di competenza allo schema tipo approvato dalla Conferenza delle regioni e province autonome su cui il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il parere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2.

*Disposizioni generali*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3.

*Tipi di dati e di operazioni eseguibili*

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'art. 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento: allegato A), schede delle strutture della giunta provinciale e agenzie ed enti provinciali, enti vigilati e controllati dalla Provincia autonoma di Trento; allegato B), schede dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. A documentazione del particolare assetto di competenze amministrative determinato dall'esistenza di un'Azienda sanitaria unica, l'allegato C) al presente regolamento elenca le corrispondenze tra le schede non presenti nell'allegato A) (relativo ai trattamenti di competenza della giunta provinciale) e quelle relative ai medesimi trattamenti contenute nell'allegato B) (relativo ai trattamenti di competenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari).

Art. 4.

*Pubblicazione nel Bollettino ufficiale e diffusione su internet*

1. Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed è accessibile sul sito internet che raccoglie tutti i testi normativi di interesse provinciale curato dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2007  
Registro n. 1, foglio n. 2

(Omissis)

07R0176

**(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 13 dicembre 2006, n. 14.

**Ricerca e innovazione.**

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 27 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, vede nella scienza, nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e nell'innovazione un importante motore per un duraturo sviluppo economico, culturale e sociale e per migliorare la competitività e l'attrattività del territorio.

2. La Provincia promuove la ricerca di base e la ricerca applicata, che contribuiscono al progresso scientifico e non hanno immediato scopo di lucro. Oggetto dell'agevolazione sono gli ambiti della scienza che si orientano agli standard della comunità scientifica internazionale.

3. La Provincia promuove una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nella crescita e nella diffusione della ricerca e dell'innovazione uno strumento fondamentale per:

a) l'incremento della produttività delle imprese e il rafforzamento della competitività dell'economia;

b) la valorizzazione delle risorse umane e dell'occupazione in un contesto orientato al rispetto delle pari opportunità e alla promozione della responsabilità sociale delle imprese in una prospettiva di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile.

4. La Provincia valorizza le attività di ricerca scientifica e sperimentazione, favorendo la collaborazione tra centri di ricerca interni ed esterni alla provincia di Bolzano.

5. La Provincia persegue l'obiettivo di avviare e sostenere la creazione di un contesto territoriale integrato tra impresa, ricerca e formazione, al fine di sviluppare una rete di iniziative, attività e strutture per la scienza, la ricerca e lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e l'innovazione.

6. La Provincia valorizza la ricerca e l'innovazione ai sensi della presente legge e nel rispetto degli obiettivi strategici dell'Unione europea. Tuttavia la Provincia si riserva di perseguire proprie strategie di ricerca.

#### Art. 2.

##### O g g e t t o

1. I. La presente legge:

a) definisce il sistema provinciale della ricerca scientifica e dell'innovazione;

b) disciplina gli strumenti di programmazione, promozione e monitoraggio della Provincia nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;

c) disciplina l'ambito delle attività meritevoli di essere sostenute e definisce i soggetti ammissibili;

d) individua le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento delle finalità della presente legge.

2. La presente legge si orienta in base alle definizioni e ai concetti di scienza, innovazione e trasferimento tecnologico sviluppati dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e applicati dall'Unione europea, in particolare secondo le indicazioni del manuale di Oslo.

#### Capo II

##### RICERCA E INNOVAZIONE

#### Art. 3.

##### Il Sistema provinciale della ricerca scientifica

1. La Provincia promuove attività nell'ambito della ricerca scientifica nonché la creazione di una rete di cooperazione fra i soggetti operanti nel settore della ricerca, allo scopo di realizzare un Sistema provinciale della ricerca scientifica:

a) in costante interazione con la comunità scientifica nazionale e internazionale;

b) per ampliare e approfondire le conoscenze scientifiche, nonché per contribuire alla soluzione di problematiche sociali, economiche, culturali e scientifiche;

c) per mirare al mantenimento e al miglioramento della qualità della vita, della salute e dello sviluppo economico;

d) per promuovere giovani ricercatori e ricercatrici;

e) per contribuire alla veloce diffusione e utilizzo di risultati scientifici e di ricerca.

2. Ai fini della presente legge sono considerati soggetti del Sistema provinciale della ricerca scientifica:

a) le università e gli enti di ricerca pubblici e privati;

b) gli enti funzionali e strumentali della Provincia che operano nel campo della ricerca;

c) i soggetti del sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

d) le imprese nonché altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica localizzate sul territorio provinciale.

#### Art. 4.

##### Il Sistema provinciale dell'innovazione

1. La Provincia promuove l'innovazione delle imprese, la cooperazione tra imprese e tra queste e i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca e della formazione, al fine di creare il Sistema provinciale dell'innovazione, della ricerca applicata e dello sviluppo,

2. Ai fini della presente legge sono considerati soggetti del Sistema provinciale dell'innovazione:

a) le imprese, singole o associate;

b) i soggetti del sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

c) i centri di competenza riconosciuti dalla Provincia in base a criteri da definire con regolamento di esecuzione;

d) la società Techno Innovation South Tyrol (TIS), i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa;

e) gli enti e le organizzazioni pubblici e privati.

#### Art. 5.

##### Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione

1. La Provincia costituisce la Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione.

2. Il compito della Consulta consiste nell'elaborazione di proposte di linee guida e di priorità per l'incentivazione della scienza e dell'innovazione, che verranno utilizzate per la redazione del piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione.

3. La Consulta esprime un parere sul piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione.

4. La Consulta potrà presentare proposte per il rafforzamento del sistema - Alto Adige nell'ambito di cooperazioni internazionali nella ricerca e nella tecnologia. La Consulta potrà inoltre proporre interventi o programmi atti a promuovere l'attività di ricerca e di innovazione della Provincia.

5. La Consulta è composta da:

a) il Presidente/la Presidente della Provincia;

b) gli assessori/le assessore competenti per la ricerca scientifica e l'innovazione;

c) una persona esperta su designazione della Libera Università di Bolzano;

d) una persona esperta su designazione dell'Accademia Europea;

e) una persona esperta su designazione del Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg;

f) una persona esperta su designazione della società TIS;

g) una persona esperta su designazione dell'Istituto per lo sviluppo economico della Camera di Commercio di Bolzano;

h) una persona esperta su designazione dell'Istituto per la promozione dei lavoratori;

i) quattro persone esperte su designazione delle organizzazioni dei diversi settori economici;

j) due persone esperte su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;

k) due persone esperte su designazione del Consorzio dei comuni dell'Alto Adige;

l) quattro persone esperte su designazione della giunta provinciale.

6. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 5, lettere da c) a k), propongono per ogni nomina due persone. La Giunta provinciale sceglie i componenti della Consulta sulla base delle proposte pervenute.

7. Nella composizione della Consulta occorre garantire una rappresentanza equilibrata di genere. Chi ha diritto di proporre nominativi per una nomina deve sempre proporre sia una candidata sia un candidato.

8. La Consulta viene nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

9. La presidenza della Consulta viene assunta dal/dalla Presidente della Provincia oppure da un assessore/una assessora da questo/questa delegato/delegata.

10. La segreteria della Consulta viene affidata a una delle ripartizioni competenti per la ricerca scientifica e l'innovazione.

11. La Consulta può emanare un proprio regolamento di gestione.

12. La Consulta viene informata sui programmi annuali e sull'attuazione di progetti di ricerca, di sviluppo e di trasferimento tecnologico, su programmi di creazione di cluster, sull'attuazione di programmi europei e su ogni altra attività che la Giunta provinciale riterrà utile per il conseguimento degli obiettivi individuati dagli strumenti di programmazione previsti dalla presente legge.

### Capo III

#### STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI ORGANIZZAZIONE

##### Art. 6.

###### *Piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione*

1. La Giunta provinciale delibera il piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione, che definisce gli indirizzi e le priorità di promozione e che costituisce la base del sistema di incentivazione.

2. La Giunta provinciale delibera annualmente il programma provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione.

3. I programmi devono attenersi alle linee di azione prioritarie del piano pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione. Essi sono strutturati in modo da consentire una valutazione secondo le linee di indirizzo stabilite dalla Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione. I programmi indicano le priorità e i requisiti per gli interventi a favore delle attività di sviluppo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nonché gli stanziamenti messi a disposizione dalla Giunta provinciale.

##### Art. 7.

###### *Comitato tecnico*

1. L'assessore/L'Assessora competente o gli assessori/le assessore competenti in materia istituiscono d'intesa il comitato tecnico nel quale sono nominate persone, di cui almeno una su proposta delle associazioni di categoria, di comprovata qualificazione ed esperienza. Il comitato è composto da un massimo di sette membri. Il comitato tecnico ha i seguenti compiti:

a) valutazione di tutti i progetti presentati in base alla presente legge, compresi quelli finanziati dalla fondazione di cui all'articolo 8;

b) supporto nella predisposizione del piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione;

c) supporto nell'elaborazione dei programmi annuali di cui all'articolo 6, comma 2;

d) supporto nel riferire annualmente alla Giunta provinciale sul raggiungimento degli obiettivi di programma e dei progetti messi a bando.

2. Per la valutazione tecnica dei progetti di ricerca e innovazione e di richieste di finanziamento, il comitato viene integrato da ulteriori esperti per lo specifico settore, scelti tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza.

3. I progetti e i finanziamenti sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale.

##### Art. 8.

###### *Fondazione per la ricerca scientifica e l'innovazione*

1. La Giunta provinciale è autorizzata a istituire una fondazione per la ricerca scientifica e l'innovazione.

2. La fondazione persegue lo scopo di far confluire mezzi finanziari per l'attuazione delle misure della presente legge.

3. La Giunta provinciale approva lo statuto della fondazione. Lo statuto deve prevedere la nomina degli organi della fondazione da parte della Giunta provinciale.

4. Lo statuto deve inoltre prevedere che per la nomina del consiglio di amministrazione della fondazione sia garantita una rappresentanza equilibrata di genere. Chi ha diritto di proporre nominativi per una nomina deve sempre proporre sia una candidata sia un candidato.

5. L'amministrazione e la gestione della fondazione è affidata, in proporzione ai finanziamenti di cui è dotata la fondazione, a un consiglio di amministrazione composto da cinque persone, di cui almeno due persone esperte designate dalle organizzazioni dei diversi settori economici.

6. Il consiglio di amministrazione viene nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

7. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare mezzi finanziari per la costituzione del patrimonio della fondazione e per i successivi incrementi dello stesso. Alla costituzione del patrimonio e ai successivi incrementi possono partecipare anche altri soggetti pubblici o privati.

8. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere contributi annuali a carico del bilancio provinciale per l'amministrazione e la gestione della fondazione.

9. La spesa per i contributi di cui al comma 8 nonché per i successivi incrementi del patrimonio istitutivo di cui al comma 7 è autorizzata con la legge finanziaria annuale. La Giunta provinciale può destinare quote del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, nei limiti dei relativi rientri, all'incremento del patrimonio della fondazione. In tali casi gli importi in questione affluiscono al bilancio provinciale con vincolo di destinazione e le relative entrate e corrispondenti spese sono iscritte nel bilancio provinciale con le modalità di cui all'articolo 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

10. La fondazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione con l'utile netto del capitale della fondazione stessa e tramite la partecipazione diretta al capitale di rischio di una società fondata da più aziende e/o da un fondo locale di partecipazione azionaria, la quale abbia come scopo lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi. Le partecipazioni dirette di capitale non possono superare il 30 per cento del capitale della società.

##### Art. 9.

###### *Azioni per la promozione della ricerca scientifica*

1. La Provincia, in coerenza con il piano pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, promuove lo sviluppo e l'internazionalizzazione della ricerca mediante:

a) finanziamento di prestazioni già fornite o da fornire nei settori della scienza e della ricerca;

b) intese e accordi di programma con università e altri enti di ricerca pubblici e privati;

c) indizione di bandi per il finanziamento di progetti di ricerca scientifica;

d) incentivazione alla partecipazione a programmi europei e nazionali di ricerca scientifica;

e) finanziamento o cofinanziamento di convegni, fiere, conferenze e specifiche iniziative di formazione;

f) promozione di giovani ricercatori e ricercatrici e in particolare promozione del genere sottorappresentato;

g) promozione di progetti per la comunicazione scientifica;

h) istituzione di premi, borse di studio e contributi individuali per ricerca.

## Art. 10.

*Azioni per la promozione dell'innovazione*

1. La Provincia promuove, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, lo sviluppo dell'innovazione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, mediante:

- a) aiuti alle imprese per progetti di ricerca e sviluppo, formazione e consulenza in cooperazione con istituti di ricerca nazionali ed esteri;
- b) stipulazione di convenzioni tra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione e i soggetti operanti nel settore della ricerca e dell'innovazione a livello statale e internazionale;
- c) finanziamento di progetti di ricerca applicata finalizzati allo sviluppo di tecnologie e processi innovativi;
- d) sostegno di progetti di ricerca e sviluppo delle imprese attraverso il finanziamento del distacco temporaneo di personale dalle università e dagli enti di ricerca, nonché concessione di premi per l'assunzione nelle imprese di personale altamente qualificato;
- e) concessione di contributi per la promozione di attività imprenditoriali nonché di «spin off» attuati da università, strutture di ricerca, imprese o da altri enti appositamente costituiti;
- f) svolgimento di iniziative mirate alla realizzazione di brevetti;
- g) indizione di bandi per il finanziamento di progetti di innovazione, ricerca e sviluppo;
- h) promozione della partecipazione a programmi europei e attuazione di programmi europei;
- i) individuazione, sviluppo e sostegno finanziario di cluster e di altre forme di collaborazione tra imprese con particolare riguardo alle imprese leader;
- j) partecipazione a capitale di rischio oppure a fondi per la prestazione di garanzie a favore di imprese innovative di nuova costituzione;
- k) partecipazione al capitale e alle spese di gestione per parchi tecnologici, incubatori d'impresa, centri di competenza e altri enti finalizzati alla promozione della ricerca e dell'innovazione;
- l) attuazione di iniziative, studi e ricerche per la promozione dell'innovazione.

## Art. 11.

*Creazione di istituzioni e fondazioni per la ricerca*

1. La Provincia può istituire e finanziare nuovi istituti di ricerca e servizi di supporto scientifico che riguardino settori di ricerca rilevanti per la scienza e l'economia in provincia di Bolzano.

2. La Provincia può partecipare all'istituzione e al sostegno di fondazioni orientate a un sostegno duraturo e mirato della ricerca di base e applicata ovvero al sostegno dell'innovazione.

## Art. 12.

*Forme di agevolazione*

1. Per l'attuazione degli interventi indicati all'art. 10 la provincia utilizza i seguenti strumenti oppure combinazioni degli stessi:

- a) contributi in conto capitale;
- b) contributi in conto interessi;
- c) finanziamenti a tasso agevolato;
- d) agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali, compreso l'abbattimento delle aliquote principali e addizionali;
- e) garanzie per operazioni creditizie e partecipazione a fondi di garanzia;
- f) partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese;
- g) costituzione, partecipazione e finanziamento di strutture pubbliche, private o miste;
- h) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta provinciale.

## Art. 13.

*Soggetti beneficiari*

1. Ai sensi della presente legge e in conformità alla disciplina comunitaria, sono soggetti beneficiari:

- a) le imprese singole o associate;
  - b) le università e i centri di ricerca pubblici e privati dotati di personalità giuridica;
  - c) gli investitori istituzionali e le società finanziarie di sviluppo;
  - d) le cooperative di garanzia collettiva fidi e i loro consorzi;
  - e) i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa;
  - i) le persone fisiche e giuridiche che intendano avviare nuove attività imprenditoriali;
  - g) le forme associative e consortili fra i soggetti sopra indicati;
  - h) gli enti locali e altri enti pubblici;
  - i) le società di servizi alle imprese esercenti attività di innovazione, formazione e ricerca;
  - j) i soggetti del sistema dell'istruzione e della formazione.
2. I soggetti beneficiari devono svolgere attività economiche o di ricerca sul territorio provinciale.

## Art. 14.

*Monitoraggio e valutazione*

1. Le ripartizioni provinciali competenti provvedono, direttamente o attraverso un'apposita convenzione con uno o più soggetti qualificati, a raccogliere sistematicamente i dati riguardanti l'entità e la tipologia degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo effettuati da imprese e da altri soggetti di diritto pubblico e privato nonché gli indicatori circa l'efficienza e l'efficacia dei programmi e dei progetti di ricerca e innovazione realizzati nel territorio provinciale.

2. I dati sono resi pubblici e divulgati periodicamente.

3. I risultati del monitoraggio sono per la Provincia strumento utile per l'elaborazione delle proprie politiche strategiche di pianificazione e guida nell'ambito della ricerca e dell'innovazione.

4. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è data dalla possibilità di diffusione e divulgazione dei risultati di ricerca su riviste tecniche rinomate a livello internazionale o su altre riviste specifiche del settore di ricerca e dall'effettiva applicazione di detti risultati nel ciclo economico.

5. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste ai commi precedenti.

*Capo IV*SOSTEGNO DI CLUSTER,  
CENTRI DI COMPETENZA E COOPERAZIONE FRA IMPRESE

## Art. 15.

*Interventi a favore della cooperazione tra imprese*

1. Allo scopo di aumentare la concorrenzialità delle imprese, la Provincia favorisce un modello di sviluppo basato sulla cooperazione tecnologica e in particolare sulla formazione di cluster.

2. A tale scopo la Provincia provvede ad individuare le procedure e i criteri di individuazione dei cluster nonché le linee di indirizzo per la definizione dei cluster tematici.

3. Al fine di promuovere processi di aggregazione e cooperazione tra imprese, la Provincia concede aiuti per la realizzazione di cluster che abbiano la finalità di migliorare e rinnovare prodotti, servizi, processi produttivi e organizzativi o programmi di crescita dimensionale, nonché centri di competenza che possano stabilmente fornire servizi per la diffusione di innovazione tecnica e organizzativa alle imprese associate.

4. La Giunta provinciale individua e censisce i centri di competenza di cui all'articolo 4 ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge.

5. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare tramite le scuole professionali all'istituzione, al finanziamento e alla gestione dei centri di competenza di cui all'articolo 4, anche mediante l'acquisto di quote di capitale.

Art. 16.

*Programmi europei e internazionali*

1. Il piano pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione e i programmi annuali si orientano in base alle strategie dell'Unione europea e dei programmi di ricerca europei nonché agli orientamenti dei fondi strutturali europei.

2. La Provincia sostiene la partecipazione di istituti di ricerca e di imprese locali a programmi di rilevanza europea.

3. La Provincia è autorizzata a finanziare iniziative contenute in programmi di intervento approvati dalla Commissione europea e a prefinanziare le quote di contributo comunitarie e nazionali previste dagli stessi programmi.

4. Viene ottimizzata l'offerta di servizi di consulenza sulle possibilità di sostegno regionale ed europeo degli investimenti di ricerca e innovazione.

Art. 17.

*TIS - Techno Innovation South Tyrol*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17, nella versione modificata con l'articolo 6 della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, le parole: «nonché a cambiare la denominazione sociale in "Techno Innovation Alto Adige"» sono sostituite dalle parole: «nonché a cambiare la denominazione sociale in "Techno Innovation South Tyrol (TIS)»».

*Capo V*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

*Regolamento di esecuzione*

1. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i contenuti tecnici, l'entità degli aiuti, i beneficiari, i requisiti d'accesso e le sanzioni.

Art. 19.

*Tutela dei dati*

1. I membri di ogni gruppo tecnico e organo e gli esperti sono tenuti, a tutela degli interessi degli istituti di ricerca e di coloro che presentano domande di agevolazione, a mantenere la riservatezza sulle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni, in particolar modo nelle attività di consulenza e di valutazione.

Art. 20.

*Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano».*

1. Il punto 40 dell'allegato A) della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«40 Diritto allo studio, università e ricerca scientifica  
università e ricerca scientifica

diritto allo studio nelle scuole per l'infanzia, elementari, secondarie, professionali, negli istituti superiori, a livello universitario e postuniversitario

orientamento scolastico e professionale».

Art. 21.

*Disposizioni finanziarie e variazione di bilancio*

1. Le spese per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 8, sono stabilite con legge finanziaria annuale distintamente per la ricerca scientifica e per l'innovazione,

2. Fermo restando il totale complessivo della spesa autorizzata per l'anno finanziario 2006 per l'applicazione della legislazione vigente, sono apportate le seguenti modifiche compensative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, tabella A, della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13:

n. 66 - 1.000.000 euro;

n. 68 + 1.000.000 euro.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 sono introdotte le seguenti variazioni:

*UPB in diminuzione:*

UPB 09120 - Assegni a favore delle famiglie - 1.000.000 euro;

UPB 04230 - Ricerca scientifica universitaria - 1.500.000 euro;

*UPB in aumento:*

UPB 09140 - Interventi per il sostegno alle famiglie + 1.000.000 euro;

UPE 19215 - Interventi per innovazione, ricerca e sviluppo + 1.500.000 euro.

Art. 22.

*Notifica alla Commissione europea*

1. L'entità degli aiuti concessi in base alla presente legge è stabilita con delibera della Giunta provinciale, che viene notificata alla Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Tali aiuti potranno essere erogati solo dopo la comunicazione dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione europea.

Art. 23.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 13 dicembre 2006

DURNWALDER

07R0028

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15.

**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009 (legge finanziaria 2007).**

*(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 2007)*

*(Omissis).*

07R0029

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 16.

**Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009.**

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 2007)

(Omissis).

07R0030

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
28 marzo 2007, n. 077/Pres.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0381/2006. Approvazione modifiche.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2007)

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) ed in particolare l'art. 6, commi da 82 a 87, con il quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti mirati, manifestazioni e iniziative atti a favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli-Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico;

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006 n. 0381/Pres. pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 1 del 3 gennaio 2007 con il quale è stato emanato il Regolamento avente ad oggetto «legge regionale n. 12/2006, art. 6 commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica»;

Considerato che in data 28 dicembre 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie L, n. 379, il nuovo regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2007;

Ritenuto pertanto necessario modificare il comma 2, dell'art. 2, del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0381/Pres/2006;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 556 del 16 marzo 2007;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica», emanato con decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica adottato con decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.**

Art. 1.

Modifiche all'art. 2  
del decreto del Presidente della Regione 0381/Pres/2006

1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica), è sostituito dal seguente: «2. Qualora i beneficiari siano imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia e le sue disposizioni si applicano ai contributi concessi a partire dal 1° gennaio 2007.

Visto: il Presidente: ILLY

07R0293

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
2 aprile 2007, n. 079/Pres.

**Legge regionale n. 1/2007, comma 18. Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari. Approvazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 18 aprile 2007)

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1, (legge finanziaria 2007);

Visto in particolare l'art. 7, commi 14 e 15, ai sensi dei quali, al fine di offrire agli studenti universitari servizi abitativi ed, eventualmente, servizi accessori di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario, agli enti pubblici, singoli o associati, a consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari, nonché a enti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore del diritto allo studio, giuridicamente riconosciuti, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione o gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari, contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a vent'anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento di mutui contratti per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, fino a un importo pari alla spesa ammissibile;

Visto il comma 18 del medesimo art. 7 il quale prevede che con regolamento regionale siano definiti i criteri, le modalità, le tipologie d'intervento, le procedure e le priorità per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dai commi 14 e 15;

Visto il testo del regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18 (legge finanziaria 2007), predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento ed i relativi allegati;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 707 del 29 marzo 2007;

Decreta:

1. È approvato, per le motivazioni esposte in premessa, il «Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18 (legge finanziaria 2007)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18 (legge finanziaria 2007).**

*Capo I*

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

*Contenuti e finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità, le tipologie d'intervento, le procedure e le priorità per la concessione e l'erogazione di contributi a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, per l'ammortamento di mutui contratti per la realizzazione di alloggi o residenze, al fine di offrire agli studenti universitari servizi abitativi, servizi accessori di supporto alla didattica, alla ricerca ed alle attività culturali e ricreative, ai sensi dell'art. 7, comma 18 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

Art. 2.

*Struttura competente*

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi di cui all'art. 1 è la direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, di seguito denominata direzione.

Art. 3.

*Beneficiari*

1. Possono accedere ai contributi i seguenti soggetti:

a) gli enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario di cui alla legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario);

b) gli enti pubblici, singoli o associati;

c) i consorzi costituiti per lo sviluppo degli studi universitari;

d) gli enti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore del diritto allo studio, provvisti di personalità giuridica, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione o gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari.

Art. 4.

*Interventi finanziabili*

1. Sono finanziabili i seguenti interventi relativi ad alloggi o residenze per studenti universitari:

a) la realizzazione di interventi di nuova costruzione, compreso l'acquisto delle aree necessarie, l'ampliamento di edifici esistenti, l'acquisto di edifici già adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari;

b) l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, la manutenzione straordinaria, il recupero, la ristrutturazione, il restauro ed il risanamento di edifici esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari;

c) l'arredamento e l'attrezzatura degli edifici stessi;

d) altri interventi comunque riconducibili alla realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari.

2. Gli interventi relativi all'esecuzione di lavori di cui alle lettere a), b) e d), possono prevedere, a titolo accessorio, l'acquisto di beni funzionali ai lavori.

3. Gli interventi sono finanziabili a condizione della stipulazione del contratto di mutuo, secondo le modalità indicate nella deliberazione che la giunta regionale adotta annualmente, ai sensi dell'art. 7, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005).

Art. 5.

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese per gli interventi indicati nell'articolo 4:

a) spese connesse alla realizzazione di lavori;

b) spese connesse agli acquisti.

2. Gli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto per la realizzazione di lavori sono ammissibili a finanziamento, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modifiche.

3. Gli oneri relativi all'IVA per l'acquisto di beni da parte di enti privati non sono ammissibili a finanziamento se l'ente esercita attività in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto della richiesta di contributo.

4. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile.

5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti, il contributo, diversamente da quanto previsto dal comma 4, può essere concesso per un importo inferiore alla spesa ammissibile, a condizione che l'ente beneficiario assicuri la presenza di un'ulteriore quota di cofinanziamento, proprio o di altri soggetti, a copertura della spesa totale dell'intervento.

*Capo II*

CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITÀ ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 6.

*Piano di riparto delle risorse*

1. La giunta regionale dispone annualmente il riparto delle risorse da destinare agli enti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), in base alla spesa per gli interventi finanziabili segnalata da ciascun ente, al numero degli studenti iscritti nelle università della Regione ed al numero degli studenti fuori sede iscritti nelle università della Regione.

## Art. 7.

*Criteri di priorità*

1. I contributi per l'esecuzione di lavori sono assegnati secondo l'ordine di priorità indicato nel programma triennale dei lavori pubblici, predisposto dagli enti beneficiari ed approvato dalla Regione, ai sensi dell'art. 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.

2. I contributi per l'acquisto di beni sono assegnati secondo l'ordine di priorità indicato nella domanda di contributo, secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 2, lettera c).

## Art. 8.

*Presentazione delle domande*

1. Le domande di concessione dei contributi, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, sono presentate alla direzione entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'intervento;
- b) preventivo di spesa per l'intervento;
- c) per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto di beni, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, attestante l'ordine di priorità dell'intervento rispetto agli interventi elencati nel programma triennale dei lavori pubblici;
- d) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento attestante la posizione dell'ente in merito al regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto della domanda di contributo.

## Art. 9.

*Procedimento per la concessione e l'erogazione dei contributi*

1. La direzione effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata.

2. In caso di necessità la direzione richiede per una sola volta documentazione integrativa o sostitutiva, da produrre entro i termini indicati dalla stessa.

3. Al termine dell'istruttoria la giunta regionale approva il piano di riparto delle risorse di cui all'art. 6.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione del piano di riparto delle risorse vengono assegnati i contributi secondo i criteri di cui all'art. 7.

5. A seguito dell'assegnazione dei contributi, viene comunicato agli interessati l'esito della procedura.

6. Entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati, i cui interventi risultino finanziabili, presentano la seguente documentazione necessaria ai fini della concessione del contributo:

- a) progetto preliminare dei lavori approvato dall'ente;
- b) preventivo analitico di spesa per l'acquisto di arredi o attrezzature;
- c) perizia di stima dell'immobile oggetto d'acquisto;
- d) qualora l'ente non ricorra alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., alla Banca europea per gli investimenti o all'Istituto per il credito sportivo, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento attestante l'espletamento della procedura di scelta dell'ente creditizio con cui stipulare il contratto di mutuo, secondo le modalità indicate nella deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 4, comma 3;
- e) dichiarazione d'impegno alla stipulazione del mutuo dell'ente creditizio;
- f) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento in merito alla sussistenza o meno di altri contributi a favore dell'intervento.

7. I contributi sono concessi entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte della direzione dell'atto di determinazione della spesa ammissibile a contributo, previsto dall'art. 56, comma 1, della legge regionale n. 14/2002, ovvero del parere tecnico di congruità sugli acquisti, formulati dalla struttura tecnica competente.

8. I contributi sono erogati ad avvenuta presentazione della seguente documentazione:

- a) contratto di mutuo, ovvero contratto di prestito stipulato con la Cassa depositi e prestiti S.p.a., corredato dal relativo piano di ammortamento;
- b) piano finanziario di copertura dell'eventuale spesa eccedente la misura del contributo;
- c) indicazione delle specifiche modalità di pagamento.

9. La direzione può richiedere per una sola volta documentazione integrativa o sostitutiva necessaria ai fini della concessione o dell'erogazione dei contributi, da produrre entro i termini indicati dalla stessa.

*Capo III*

## CONTRIBUTI A FAVORE DI ALTRI ENTI E CONSORZI

## Art. 10.

*Piano di riparto delle risorse*

1. La giunta regionale dispone annualmente il riparto delle risorse da destinare agli enti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), in base alla spesa per gli interventi finanziabili segnalata da ciascun ente ed al numero degli studenti iscritti ai corsi di studio istituiti nel territorio regionale dalle università della Regione, suddivisi per provincia di appartenenza delle sedi didattiche.

## Art. 11.

*Criteri di priorità*

1. I contributi sono concessi prioritariamente agli interventi che presentano una o più delle seguenti priorità:

- a) interventi che comportano un incremento del numero dei posti alloggio, di almeno dieci unità;
- b) cofinanziamento dell'intervento con fondi non regionali, in misura non inferiore al 10% dell'ammontare della spesa ammissibile a finanziamento;
- c) interventi di adeguamento alla vigente normativa in materia edilizia e precisamente:
  - 1) adeguamento strutturale;
  - 2) prevenzione incendi;
  - 3) adeguamento impianti elettrici e termici;
  - 4) superamento barriere architettoniche;
  - 5) adeguamento antisismico;
- d) completamento di interventi già avviati;
- e) prosecuzione di interventi già avviati.

2. Ai fini della formulazione del piano di riparto, viene data precedenza agli interventi che presentano il maggior numero di priorità.

3. Tra gli interventi che presentano lo stesso numero di priorità, sono preferiti gli interventi che comportano un incremento dei posti alloggio, in ordine decrescente.

4. In caso di ulteriore parità, sono preferiti gli interventi che prevedono il cofinanziamento dell'intervento con fondi non regionali, in ordine decrescente di cofinanziamento.

5. In caso di ulteriore parità viene data preferenza agli interventi di adeguamento normativo e, quindi, agli interventi di completamento e, da ultimo, a quelli di prosecuzione di interventi già avviati.

6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri di valutazione permanga una situazione di parità tra più interventi, viene data preferenza all'intervento per la cui realizzazione viene richiesto il contributo di minor importo e nel caso di interventi di pari importo, viene stabilita la preferenza secondo l'ordine cronologico di presentazione della relativa domanda di contributo.

7. Il possesso delle priorità è valutato solo ove validamente documentato nella domanda di concessione dei contributi ovvero nella documentazione integrativa eventualmente richiesta dalla direzione.

Art. 12.

*Presentazione delle domande*

1. Le domande di concessione dei contributi sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, sono presentate alla direzione entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto, qualora non sia già in possesso della direzione;

b) per i soggetti privati, documentazione attestante il possesso della personalità giuridica;

c) relazione illustrativa dell'intervento, dalla quale emergano le priorità di cui all'art. 11, se presenti;

d) preventivo di spesa, con l'eventuale indicazione della quota di cofinanziamento con fondi non regionali;

e) documentazione necessaria ai fini dell'eventuale richiesta di certificazione antimafia, ove dovuta in base alla normativa vigente;

f) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa alla posizione dell'ente in merito al regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto della domanda di contributo.

Art. 13.

*Procedimento per la concessione*

1. La direzione effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata.

2. In caso di necessità la direzione richiede per una sola volta documentazione integrativa o sostitutiva, da produrre entro i termini indicati dalla stessa, pena l'esclusione.

3. Al termine dell'istruttoria la Giunta regionale approva il piano di riparto delle risorse di cui all'art. 10.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione del piano di riparto delle risorse vengono assegnati i contributi secondo i criteri di cui all'art. 11.

5. Entro trenta giorni dall'assegnazione dei contributi, viene comunicato agli interessati l'esito della procedura.

6. Entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati, i cui interventi risultino finanziabili, presentano la seguente documentazione necessaria ai fini della concessione del contributo:

a) progetto preliminare dei lavori, ovvero elaborato tecnico progettuale di adeguato approfondimento, approvato dall'ente;

b) preventivo analitico di spesa per l'acquisto di arredi o attrezzature;

c) perizia di stima dell'immobile oggetto d'acquisto;

d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, attestante l'espletamento della procedura di scelta dell'ente creditizio con cui stipulare il contratto di mutuo, secondo le modalità indicate nella deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 4, comma 3;

e) dichiarazione d'impegno dell'ente creditizio alla stipulazione del mutuo;

f) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, in merito alla sussistenza o meno di altri contributi a favore dell'intervento.

7. I contributi sono concessi entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte della direzione dell'atto di determinazione della spesa ammissibile a contributo, previsto dall'art. 56, comma 1 e 59, comma 1, della legge regionale n. 14/2002, ovvero del parere tecnico di congruità sugli acquisti, formulati dalla struttura tecnica competente.

8. I contributi sono erogati ad avvenuta presentazione della seguente documentazione:

a) contratto di mutuo, ovvero contratto di prestito stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., corredato dal relativo piano di ammortamento;

b) piano finanziario di copertura dell'eventuale spesa eccedente la misura del contributo;

c) indicazione delle specifiche modalità di pagamento.

9. La direzione richiede per una sola volta documentazione integrativa o sostitutiva necessaria ai fini della concessione o dell'erogazione dei contributi, da produrre entro i termini indicati dalla stessa, pena l'esclusione.

*Capo IV*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

*R i n v i o*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e dalla legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche.

Art. 15

*Disposizione transitoria*

1. In sede di prima applicazione, le domande di concessione dei contributi devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione, ferme restando le disposizioni del presente regolamento, gli enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario devono indicare nella domanda di contributo anche l'ordine di priorità degli interventi relativi all'esecuzione di lavori.

Art. 16.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
3 aprile 2007, n. 080/Pres.

**Regolamento recante «Modifiche al regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE 1493/1999 e del RECE 1227/2000». Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2007)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Regione di data 3 agosto 2004, 0258/Pres., con il quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in applicazione dei Regolamenti (CE) 1493/1999 e 1227/2000»;

Visto l'art. 4 del citato regolamento, che dispone che le domande di contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti vengono presentate entro il 30 novembre di ciascun anno che precede la campagna viticola nel corso della quale è prevista la ristrutturazione o riconversione del vigneto;

Visto il decreto del Presidente della Regione di data 20 gennaio 2006, n. 010/Pres., con il quale sono state apportate delle modifiche al «Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione vigneti in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e del Regolamento (CE) n. 1227/2000»;

Atteso che per la campagna viticola 2006-2007, causa l'attuale situazione congiunturale negativa in cui versa il mercato vitivinicolo, sono pervenute da parte dei viticoltori istanze in numero largamente inferiore rispetto a quelle che potrebbero essere finanziate con le consuete risorse assegnate dal Ministero per le politiche agricole e forestali;

Considerato di voler efficacemente utilizzare le risorse assegnate dal Ministero delle politiche agricole alla Regione;

Atteso che le istanze di contributo che pervengono all'Amministrazione regionale entro il 30 novembre 2006 a termini del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 0258/Pres./2004, fanno riferimento a lavori da realizzarsi nella campagna viticola 2007-2008, campagna per la quale, allo stato attuale, non è possibile ipotizzare l'entità dell'assegnazione;

Ritenuto, una volta soddisfatte le domande di contributo pervenute entro il 30 novembre 2005 relative alla campagna vitivinicola 2006-2007, di far ricadere in quest'ultima campagna vitivinicola anche le domande pervenute entro il 30 novembre 2006, concedendo loro il contributo fino all'esaurimento delle restanti risorse;

Ritenuto, pertanto, di modificare l'art. 4 del citato regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Regione di data 27 agosto 2004 n. 0277/Pres., relativo all'approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, così come modificato con decreto del Presidente della Regione di data 21 aprile 2005 n. 0110/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 667 dd. 29 marzo 2007;

Decreta:

1. È approvato il regolamento recante: «Modifiche al Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE 1493/1999 e del RECE 1227/2000 emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0258/Pres./2004» e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Modifiche al Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE 1493/1999 e del RECE 1227/2000 emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0258/Pres./2004.**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 4  
del decreto del Presidente della Regione n. 0258/Pres./2004*

1. Dopo il comma 1-ter dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2004 n. 0258/Pres. (Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE 1493/1999 e del RECE 1227/2000/2004) e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:

«1-*quater*: Le domande di contributo presentate nel periodo tra il primo dicembre 2005 e il 30 novembre 2006, concorrono al finanziamento per le risorse finanziarie residue della campagna viticola 2006-2007, una volta soddisfatta la graduatoria delle domande presentate ai sensi del comma 1.».

Art. 2.

*Presentazione delle domande di finanziamento  
per la campagna 2006-2007*

1. Ai fini dell'art. 4, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Regione n. 0258/Pres./2004, come introdotto dall'art. 1, i soggetti interessati presentano domanda di finanziamento per la campagna 2006 - 2007 alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, Servizio produzioni agricole, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *Il presidente*: ILLY

07R0294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
4 aprile 2007, n. 084/Pres.

**Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, approvato con decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 070/Pres. Approvazione modifiche ed integrazioni.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 18 aprile 2007)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico ed in particolare l'art. 17, inerente gli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura;

Visto il proprio decreto 14 marzo 2006, n. 070/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione dei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale n. 26/2005»;

Viste le decisioni C(2006) 3991 del 31 agosto 2006 e C(2006) 7038 del 18 dicembre 2006 con la quali la commissione ha considerato compatibili con il mercato comune ai sensi dell' art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, anche gli aiuti concessi al settore pesca ed acquacoltura;

Ritenuto opportuno, in considerazione dell'esperienza maturata nel primo anno di applicazione della normativa, di prevedere che le aziende beneficiarie del settore itticoltura evidenzino, nella relazione illustrativa allegata alla domanda, l'interesse collettivo dell'iniziativa proposta;

Ritenuto necessario integrare, al fine di garantire una maggior certezza nella fase istruttoria, la documentazione che corredo le domande presentate dai beneficiari di cui all'art. 3, commi 1 e 2, lettera a) del citato decreto del Presidente della Regione n. 070/Pres., con un computo metrico estimativo nel caso di lavori edili e da preventivi di ditte specializzate nel caso di forniture di macchine ed attrezzature;

Ritenuto opportuno prevedere che anche per il settore della ricerca in itticoltura il beneficiario specifichi, nella relazione illustrativa da allegare alla domanda, l'interesse generale della ricerca;

Ritenuto necessario prevedere che i responsabili dei progetti di ricerca e gli altri componenti dell'unità di ricerca non possano presentare più domande di contributo nello stesso bando;

Ritenuto opportuno prevedere che i beneficiari di contributi in progetti pluriennali attinenti alla ricerca possano presentare una nuova domanda solamente nell'anno di scadenza del progetto già precedentemente finanziato;

Ritenuto necessario separare, nella fase di attribuzione dei punteggi al settore della ricerca, l'attività di ricerca da quella di trasferimento tecnologico;

Ritenuto opportuno applicare le medesime opportunità di punteggio sia ai progetti del settore agricolo che a quelli del settore dell'itticoltura;

Ritenuto altresì opportuno aggiungere, per i settori della ricerca, un punteggio per i gruppi di ricerca multidisciplinari ed uno per la qualità scientifica del progetto;

Ritenuto opportuno, per assicurare comunque un livello minimo di finanziamento ai settori della pesca e dell'itticoltura, prevedere due distinte graduatorie;

Ritenuto opportuno adeguare il Regolamento alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione ed ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il settore agricolo e forestale 2007-2013;

Ritenuto opportuno, alla luce dell'esperienza pregressa, di elevare da 250.000,00 euro a 500.000,00 euro la spesa ammessa per gli interventi a valenza energetica nel settore agricolo;

Ritenuto infine necessario prevedere che per il 2007 le domande siano presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

Visto il proprio decreto 6 marzo 2007, n. 050/Pres. con il quale, alla luce delle suesposte considerazioni, sono state apportate modifiche ed integrazioni al regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2006;

Atteso che il medesimo non ha ancora acquisito efficacia non essendo intervenuta la sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

Rilevato che, nelle more dell'entrata in vigore del citato provvedimento, in data 29 marzo 2007 la giunta regionale ha deliberato un'ulteriore modifica al testo regolamentare di che trattasi;

Ritenuto con il presente decreto, per esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa, di dare attuazione alla disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente della Regione 6 marzo 2007, n. 050/Pres. provvedendo ad integrare la medesima con quella successivamente approvata con deliberazione giunta 29 marzo 2007, n. 672;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche ed integrazioni al «Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale n. 26/2005», approvato con decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 070/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche e integrazioni a Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

ILLY

**Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 070/Pres. (Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26).**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 4  
del decreto del Presidente della Regione n. 070/2006*

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 070/Pres. (Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale n. 26/2005) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: «di tali iniziative;» sono aggiunte le seguenti: «nel caso di beneficiari di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), tale relazione evidenzia inoltre l'interesse collettivo dell'iniziativa ed è accompagnata da una dichiarazione nella quale si prevede e si specificano le modalità dell'accesso pubblico ai risultati dell'iniziativa;»

b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) computo metrico estimativo, nel caso di lavori edili ovvero investimenti fondiari, redatto a cura di professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale; preventivi da parte di ditte specializzate per fornitura o installazione di strutture, macchine, attrezzature e impianti tecnologici;»

c) alla lettera a) del comma 3, dopo le parole: «territorio regionale» sono inserite le seguenti: «, nonché l'interesse generale rivestito dal progetto per il settore»;

d) dopo la lettera f) del comma 3, è aggiunta la seguente:

«f-bis) dichiarazione con la quale il responsabile del progetto attesta che né lui né alcun componente dell'unità di ricerca ha presentato, in relazione al bando, altre domande di contributo.»;

e) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. I richiedenti di cui al comma 3, beneficiari di contributo in progetti pluriennali possono presentare una nuova domanda solo nell'anno di scadenza di un progetto già finanziato con la legge regionale n. 26/2005.»

Art. 2.

*Modifiche all'art. 5  
del decreto del Presidente della Regione n. 070/2006*

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 070/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «investimenti aziendali e sviluppo agricolo»;

b) la lettera b) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

«b) ai progetti presentati dai richiedenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), e dell'art. 3, comma 2, lettere b) e c), la commissione attribuisce il punteggio secondo le seguenti valutazioni e priorità:

1) progetti per i quali il richiedente assume una partecipazione alla spesa superiore al 20%: 0,2 punti per ogni unità percentuale in più;

2) valutazione sull'attività di ricerca svolta negli ultimi cinque anni nel territorio regionale, desunta dall'elenco delle pubblicazioni: da zero a cinque punti;

3) numero di progetti di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione realizzati negli ultimi cinque anni nel territorio regionale: da uno a due, un punto, da tre a cinque, due punti, più di cinque, tre punti;

4) valutazione sulla corrispondenza del progetto rispetto ai criteri e agli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 e possibili ricadute sul territorio regionale: da uno a otto punti;

5) progetti che includono più gruppi di ricerca ovvero unità multidisciplinari: almeno tre unità, tre punti, quattro unità, quattro punti, più di quattro unità, cinque punti;

6) valutazione scientifica del progetto espressa tenendo conto di un apposito parere formulato dal Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura: da zero a otto punti.»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Dalla somma dei punteggi ottenuti secondo i criteri di cui al comma 5 risulta il punteggio finale attribuito al progetto. A parità di punteggio la priorità è attribuita secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; a parità di data fa fede il numero di protocollo assegnato dalla Direzione centrale; qualora la domanda risulti incompleta il Servizio competente provvede a richiedere le necessarie integrazioni. Ad avvenuta ricezione delle stesse si attribuisce un nuovo numero di protocollo a cui fare riferimento per la formulazione della graduatoria.»;

d) al comma 6 la parola «due» è soppressa e, dopo le parole «lettere a) e b)», sono inserite le parole «suddivise nei settori dell'agricoltura e dell'orticoltura».

### Art. 3.

#### Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 070/2006

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 070/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «aiuti di Stato nel settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e forestale 2007-2013»;

b) al numero 4) della lettera a) del comma 1), dopo le parole «e costi di registrazione» sono aggiunte le parole: «fino al limite del 10% delle spese ammissibili»;

c) all'alinea della lettera b) del comma 1, dopo le parole «nel caso di investimenti» sono inserite le parole: «da parte di piccole e medie imprese attive»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per gli interventi effettuati nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione sono ammessi:

a) le spese di personale quali ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per il progetto di ricerca;

b) i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c) i costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Con riferimento ai fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Con riferimento ai terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca;

f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Relativamente al settore agricolo la spesa ammissibile non può essere superiore a € 250.000,00, elevabili ad € 500.000,00 per gli interventi aventi le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e d), per i beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) ed a € 500.000,00 per i beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c)»;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche quali progetti pilota su scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi di cui al punto 107 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il settore agricolo e forestale 2007-2013, la spesa ammissibile a favore dei beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) non può superare i 100.000,00 euro per beneficiario per un periodo di tre anni. L'ammissibilità delle spese è valutata caso per caso tenendo conto di quanto stabilito negli orientamenti comunitari.

### Art. 4.

#### Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 070/2006

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 070/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli interventi riservati al settore dell'agricoltura:

a) il contributo è concesso ai beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nei limiti previsti dal punto 4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) in misura pari al 40% della spesa ammissibile elevabile al 50% qualora l'investimento riguardi imprese site nelle zone di cui all'art. 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) 1698/2005 del 20 settembre 2005; tali percentuali sono ulteriormente elevate al 50% e 60% qualora l'investimento sia effettuato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;

b) la percentuale massima di contribuzione a favore delle imprese agroindustriali è, in ogni caso, pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile;

c) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), possono beneficiare dei finanziamenti nella misura massima del 100% delle spese ammissibili. I risultati delle ricerche sono messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, così come stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), possono beneficiare di finanziamenti nella misura massima del 100% delle spese ammissibili purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1) il progetto sia di interesse generale per il settore, o sottosectore, considerato;

2) prima dell'inizio della ricerca vengano pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni contengono la data approssimativa della pubblicazione dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet nonché la precisazione che i risultati saranno disponibili gratuitamente;

3) i risultati della ricerca siano messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni;

4) gli aiuti siano concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non debbano comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti;

e) nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui alla lettera d), l'intensità massima del contributo erogabile è pari al 25% dei costi ammissibili, elevabile al 35% nel caso di aiuti destinati alle medie imprese e al 45% alle piccole imprese.»;

b) al numero 1) della lettera c) del comma 2), le parole «e non provochi distorsioni alla concorrenza in altri settori o sottosettori» sono sopresse;

c) i numeri 2), 3) e 4) della lettera c) del comma 2) sono sostituiti dai seguenti:

«2) prima dell'inizio della ricerca vengano pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni contengono la data prevista di pubblicazione dei risultati e il relativo indirizzo Internet, con la precisazione che i risultati saranno disponibili gratuitamente;

3) i risultati della ricerca siano messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet sono pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici;

4) gli aiuti siano concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non debbano comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.»;

d) alla lettera d) del comma 2, la parola «PMI» è sostituita dalle parole «medie imprese e al 45% nel caso di aiuti destinati alle piccole imprese».

#### Art. 5.

*Modifiche all'art. 9  
del decreto del Presidente della Regione n. 070/2006*

1. Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 070/2006, è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento rispetta le condizioni poste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 nonché dalla normativa comunitaria in materia di aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».

#### Art. 6.

*Norma transitoria*

1. Per l'anno 2007 le domande sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0282

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 aprile 2007, n. 088/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, previsti dall'articolo 7, commi da 43 a 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1. (Legge finanziaria 2007). Approvazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 18 aprile 2007)*

#### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 7, commi da 43 a 47 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2007»), ed in particolare il comma 43 dell'articolo medesimo, che autorizza la Regione Friuli-Venezia Giulia ad istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*);

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 46, della citata legge regionale n. 1/2007, i criteri e le modalità per la concessione dei suddetti finanziamenti sono definite con atto regolamentare;

Considerato che i suddetti finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto *de minimis* secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 279 del 28 dicembre 2006, e relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali» approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2007, n. 665;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in esecuzione dell'art. 7, commi da 43 a 47, della legge regionale del 23 gennaio 2007, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Legge finanziaria 2007»)), nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli previsti dall'articolo 7, commi da 43 a 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).**

#### Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in esecuzione dell'art. 7, commi da 43 a 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

#### Art. 2.

*Regime d'aiuto*

1. I finanziamenti di cui all'art. 1 sono concessi in *regime de minimis* nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006, di seguito regolamento per gli aiuti *de minimis*.

2. L'entità dell'aiuto è determinata in base alle modalità di calcolo previste dall'allegato A.

#### Art. 3.

*Beneficiari*

1. I beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 1 sono le imprese, con unità tecnico-economica situata nel territorio regionale, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese) o iscritte nel registro regionale delle cooperative ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative ed

interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), che trasformano e commercializzano prodotti agricoli e che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento per gli aiuti *de minimis*.

#### Art. 4.

##### *Tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità*

1. I finanziamenti di cui all'art. 1 consistono in un finanziamento bancario agevolato con durata non inferiore a cinque anni per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o lungo termine, di seguito interventi di consolidamento.

2. Gli interventi di consolidamento sono finalizzati al rafforzamento della struttura finanziaria dell'impresa e sono ammessi in presenza di una situazione aziendale non irrimediabilmente compromessa, relativa ad un'impresa che ai sensi degli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, n. 244 del 1° ottobre 2004, non è da considerarsi in difficoltà.

3. Nel caso in cui gli interventi di consolidamento si riferiscono ad una percentuale inferiore al 70 per cento dell'intera situazione debitoria a breve termine dell'impresa, la banca erogatrice del finanziamento accerta che gli interventi di consolidamento determinino comunque il riequilibrio ed il risanamento della situazione finanziaria aziendale.

4. Gli interventi di consolidamento si riferiscono ad una situazione contabile non antecedente i trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato.

5. La situazione debitoria a breve termine oggetto degli interventi di consolidamento ha scadenza entro i diciotto mesi dalla data della situazione contabile e viene definita dalla banca che eroga il finanziamento agevolato per mezzo di una relazione istruttoria redatta in base all'elencazione delle poste contabili attive e passive indicate nell'allegato B.

6. Dalla situazione contabile oggetto degli interventi di consolidamento sono esclusi i finanziamenti non bancari ottenuti dai soci o da terzi.

7. Nel caso di imprese con unità tecnico-economiche situate fuori dal territorio regionale, i dati contabili di cui al comma 5 sono riferiti, in base ad una gestione contabile separata, alle sole unità situate nel territorio regionale.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nel caso di imprese che svolgono anche attività diverse da quelle di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le poste contabili di cui al comma 5 sono considerate, al fine di determinare il valore netto della situazione debitoria oggetto degli interventi di consolidamento, per una percentuale pari a quella del fatturato riferibile esclusivamente all'attività di trasformazione e commercializzazione rispetto al totale del fatturato medesimo.

9. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 8, il fatturato preso in considerazione è quello relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso.

10. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l'aiuto, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, non comporta il superamento del limite previsto dal regolamento per gli aiuti *de minimis*, di 200.000 euro concessi nel triennio di riferimento. A tal fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), redatta sul modello di cui all'allegato C, e relativa a tutti gli aiuti *de minimis* eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

#### Art. 5.

##### *Autorità di gestione*

1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di seguito Direzione centrale, è l'autorità che gestisce l'aiuto.

#### Art. 6.

##### *Caratteristiche dei finanziamenti*

1. I finanziamenti sono erogati ai sensi dell'art. s, comma 1, lettera n) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni (Istituzione del fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo), sotto forma di mutui della durata massima, per la quota regionale del finanziamento, di dieci anni compreso il periodo di preammortamento, a copertura degli oneri derivanti dagli interventi di consolidamento.

2. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati, riferito alla quota regionale, è pari a 15.000 euro e quello massimo è pari a 500.000 euro, elevato a 1.000.000 di euro per le cooperative e loro consorzi.

3. La banca finanziatrice si assume il rischio di insolvenza sull'intero importo di capitale concesso per finanziare gli interventi di consolidamento.

4. Ulteriori finanziamenti agevolati per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi dieci anni dall'erogazione, da parte della banca, del primo finanziamento agevolato.

#### Art. 7.

##### *Modalità di presentazione della domanda di finanziamento*

1. La domanda di finanziamento, redatta sul modello di cui all'allegato D, è presentata alla banca prescelta e convenzionata con la Regione, di seguito banca.

2. La domanda è corredata della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 10, relativa agli aiuti percepiti a titolo *de minimis*.

#### Art. 8.

##### *Modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento*

1. La banca trasmette alla Direzione centrale la relazione istruttoria relativa agli interventi di consolidamento redatta sul modello di cui all'allegato B, nonché la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 10.

2. I finanziamenti sono erogati in unica soluzione.

3. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi, secondo quanto previsto dalla convenzione tra Regione e banca.

4. Ad avvenuta realizzazione degli interventi di consolidamento la banca presenta alla Direzione centrale la dichiarazione di avvenuta realizzazione del consolidamento del debito.

5. L'estinzione anticipata dei finanziamenti agevolati non può avvenire prima che siano trascorsi cinque anni dall'erogazione dei finanziamenti medesimi, pena la decadenza dall'aiuto.

#### Art. 9.

##### *Obblighi del beneficiario*

1. I beneficiari hanno l'obbligo di comunicare tempestiva mente, mediante lettera raccomandata, alla Direzione centrale e alla banca, la cessazione dell'attività ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicato nella domanda e nei contratti di finanziamento.

#### Art. 10.

##### *Controlli e accertamenti*

1. Ai fini della regolarità dell'istruttoria delle domande, della concessione e dell'erogazione dei finanziamenti, fanno fede le comunicazioni e le dichiarazioni dei beneficiari e della banca.

2. La Direzione centrale effettua presso la banca, ovvero direttamente presso i beneficiari, accertamenti a campione per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per la concessione delle agevolazioni.

Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

(*Omissis*).

07R0283

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 7.

**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'«Euroregione Adriatica».**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 18 giugno 2007*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Partecipazione all'Euroregione Adriatica*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'art. 64, comma 3 dello statuto, a partecipare quale socio fondatore all'Euroregione Adriatica, d'ora in avanti denominata EA.

2. L'EA è un'associazione di diritto croato senza scopo di lucro, costituita da enti locali territoriali di entrambe le sponde del Mar Adriatico, sotto l'egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, per favorire la cooperazione per lo sviluppo del territorio, e per migliorare la qualità della vita delle popolazioni, perseguendo la condivisione e lo scambio di informazioni ed esperienze nonché il coordinamento delle politiche di sviluppo. L'EA è approvata come «Associazione Euroregione Adriatica» secondo il diritto privato croato, con decreto del Ministero dell'amministrazione della Repubblica di Croazia - Sezione Istria (sede di Pola) del 20 settembre 2006, con atto numero UP/I-007-02/06-01/308, protocollo numero 2163-06-02-06-2.

3. La partecipazione della Regione all'EA è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'associazione non persegua fini di lucro;

b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello statuto della Regione Emilia-Romagna.

4. Il presidente della Regione o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all'Euroregione Adriatica. I diritti inerenti alla qualità di associato sono esercitati dal presidente della Regione o da un suo delegato.

5. Ogni proposta di modifica sostanziale allo statuto dell'EA deve essere previamente comunicata alla giunta della Regione Emilia-Romagna ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per la continuazione dei vincoli associativi. La giunta regionale cura l'informazione preventiva all'assemblea legislativa prevista dall'art. 64, comma 4 dello Statuto.

6. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a versare all'EA la quota associativa annuale, che per l'esercizio 2007 ammonta a Euro 1.000,00. Per gli esercizi successivi la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a versare all'EA le somme corrispondenti alle quote annue previste dallo statuto dell'EA stessa per ciascun membro associato, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

7. La Regione Emilia-Romagna può concedere eventuali ulteriori contributi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dallo statuto dell'associazione, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio e secondo le modalità stabilite con atto della giunta regionale.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 giugno 2007

ERRANI

07R0411

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 8.

**Promozione della coltura della canapa (Cannabis Sativa L.) e altre colture innovative nel territorio dell'Emilia-Romagna.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 18 giugno 2007*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove la strutturazione di filiere produttive di carattere innovativo finalizzate a sostenere la competitività e la diversificazione produttiva delle imprese agricole ed a favorire l'integrazione fra i processi agricoli ed i processi industriali.

## Art. 2.

*Attività*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione Emilia-Romagna concede contributi per le seguenti attività, anche di carattere pilota:

- a) studi di fattibilità dei progetti da sviluppare;
- b) reperimento del seme o del materiale di propagazione;
- c) confronto per l'individuazione delle varietà più idonee ai singoli ambienti ed ai diversi impieghi e per la messa a punto delle migliori agrotecniche;
- d) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
- e) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione a carattere pilota;
- f) ricerche e studi di fattibilità per gli utilizzi industriali delle materie prime compresi gli studi di mercato.

## Art. 3.

*Beneficiari*

1. I beneficiari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, sono i soggetti che hanno tra i propri scopi la produzione, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione della canapa ed il miglioramento dell'intera filiera (esclusa ogni attività finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanza stupefacente). In particolare:

- a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
- b) associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;
- c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori del settore agricolo e/o del settore industriale, con priorità ai progetti che hanno attivato rapporti di collaborazione con dipartimenti universitari o altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel settore.

2. E data priorità nella concessione dei contributi ai soggetti aggregati in filiera.

## Art. 4.

*Criteri e priorità*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale fissa i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi in applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con le modalità previste nella programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale.

## Art. 5.

*Disposizione finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 giugno 2007

ERRANI

07R0412

## REGIONE UMBRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
5 giugno 2007, n. 156.

**Risoluzione - Legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 recante «Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali» - Correzione di errore materiale - Ripubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione in forma corretta*.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 26 del 6 giugno 2007)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la comunicazione resa al Consiglio regionale dal suo presidente;

Vista la proposta di risoluzione, presentata, con riferimento a detta comunicazione, dai consiglieri Masci, Vinti, Sebastiani, Girolamini, Rossi Gianluca, Modena, Dottorini, Laffranco, Carpinelli e Zaffini (atto n. 858);

Visto lo statuto regionale;

Visto il regolamento interno del consiglio regionale; all'unanimità dei voti espressi nei modi di legge dai 23 consiglieri presenti e votanti;

Delibera:

di approvare la seguente risoluzione:

## «IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la comunicazione resa dal presidente del consiglio nel testo che segue:

«Con legge regionale 16 maggio 2007, n. 17, il consiglio regionale dell'Umbria ha disposto nuove norme in ordine alle indennità dei consiglieri regionali.

Il risultato a cui l'assemblea è giunta, ampiamente dibattuto in aula ed esaminato nella relazione illustrativa della legge regionale n. 17/2007, è consistito nella rideterminazione in riduzione dell'indennità dei consiglieri: dato inconfutabile che si evince anche dal tenore della norma finanziaria della legge n. 17/2007, in base alla quale «i risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge costituiscono economie di bilancio per l'anno 2007».

Il primo comma dell'articolo 1 della legge approvata dispone che «l'indennità spettante ai membri del consiglio regionale, per garantire il libero svolgimento del mandato ai sensi dell'art. 122, comma 4 della Costituzione e dell'art. 57 dello statuto regionale, è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili il cui ammontare è pari ad un ventesimo del trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate l'indennità».

Il comma successivo dello stesso articolo precisa che «L'Ufficio di presidenza del consiglio regionale delibera l'ammontare delle quote mensili in riferimento alla qualifica HA08, classe 8/16, relativa ai magistrati di cui al comma 1».

Siffatta formulazione del testo del comma 2 dell'art. 1 rappresenta il risultato di un emendamento (apportato in aula consiliare) a quanto emerso dall'esame della competente commissione consiliare, in seno alla quale si era deciso di non indicare nel testo legislativo qualifica e classe del trattamento economico dei magistrati di Cassazione.

La scelta dell'aula è stata determinata dalla volontà di non lasciare alcun margine di discrezionalità all'Ufficio di presidenza del consiglio nel definire l'entità del compenso, come invece ordinariamente accade sia per il Parlamento nazionale, che per i consigli di molte altre regioni.

Il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 legge regionale n. 17/2007 ha trovato il suo fondamento in un dato, relativo alle competenze dovute alla magistratura ordinaria dal 1° gennaio 2007, acquisito da parte del consiglio regionale dell'Umbria per le vie brevi, con riserva da parte del Ministero della giustizia di comunicazione formale ai fini del calcolo definitivo.

Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Direzione generale del bilancio e della contabilità - Ufficio II, con nota prot. n. 1934, recentemente trasmessa al servizio amministrazione e personale del consiglio regionale (prot. n. 1911 del 30 maggio 2007), ha reso noto che «la legge regionale n. 17/2007, art. 1 contiene un'incongruenza, in quanto le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione di cui al comma 1 sono svolte da magistrati inquadrati nella qualifica HH07, mentre al comma 2 della legge regionale si fa, invece, riferimento alla qualifica HA08, la quale non può ritenersi relativa alla suddetta tipologia di magistrati.

Si ravvisa, per quanto precede, la necessità di provvedere alla rettifica dell'errore materiale»;

Delibera:

la correzione dell'errore materiale di cui al comma 2, dell'art. 1 della legge regionale n. 17/2007, in cui si è incorso in sede di approvazione della stessa, rettificando la qualifica recata dal testo come «HA08» in «HH07»;

di trasmettere, in conseguenza, al presidente della giunta regionale il testo di legge come corretto, con invito allo stesso di procedere alla ripubblicazione, a fini notiziali, nei modi previsti dalla legge».

TIPPOLOTTI

*Il consigliere segretario:* BREGA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2007, n. 17.

**Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Indennità dei consiglieri regionali*

1. L'indennità spettante ai membri del consiglio regionale, per garantire il libero svolgimento del mandato ai sensi dell'art. 122, comma 4 della Costituzione e dell'art. 57 dello statuto regionale, è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili il cui ammontare è pari ad un ventesimo del trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

2. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale delibera l'ammontare delle quote mensili in riferimento alla qualifica HA08, classe 8/16, relativa ai magistrati di cui al comma 1.

3. Il contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del ventisette per cento, è calcolato sull'indennità di cui al comma 1 al netto delle ritenute fiscali, in conseguenza della previsione dell'art. 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Art. 2.

*Modifica all'art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26*

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 le parole «dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15» sono sostituite dalle parole «per i consiglieri regionali».

Art. 3.

*Decorrenza dell'indennità*

1. La corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1, comma 1, decorre dalla data della proclamazione.

2. Per i consiglieri regionali in carica l'indennità è rideterminata ai sensi dell'art. 1, a far data dal primo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

*Assegno al consigliere sospeso dalla carica*

1. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4-bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni spetta, dal giorno del provvedimento di sospensione e per la durata dello stesso, un assegno pari all'indennità di carica di cui al comma 1, dell'art. 1 ridotta del sessanta per cento.

2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l'indennità percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione.

Art. 5.

*Abrogazioni*

1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 1° agosto 1972, n. 15;
- b) legge regionale 21 febbraio 1973, n. 11;
- c) legge regionale 2 aprile 1973, n. 20;
- d) legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7;
- e) legge regionale 25 agosto 1978, n. 48;
- f) legge regionale 20 maggio 1980, n. 47;
- g) legge regionale 6 agosto 1991, n. 20;
- h) legge regionale 12 agosto 1994, n. 29.

2. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'art. 13 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28;
- b) l'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1998, n. 18;
- c) il comma 1, dell'art. 4 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26;
- d) l'art. 2 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10;
- e) il comma 1, dell'art. 4 della legge regionale 29 luglio 2003, n. 16.

Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. I risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge costituiscono economie di bilancio per l'anno 2007.

2. Il finanziamento di quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge trova copertura negli stanziamenti previsti nella Upb 01.1.001 «Funzionamento del consiglio regionale» la cui entità sarà annualmente determinata in sede di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 maggio 2007

LORENZETTI

07R0431

## REGOLAMENTO REGIONALE 15 aprile 2007, n. 2.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 20 «Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico».**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 17 del 18 aprile 2007)

(Omissis).

07R0524

## REGOLAMENTO REGIONALE 16 luglio 2007, n. 8.

**Disposizioni di attuazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive integrazioni e modificazioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 25 luglio 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*O g g e t t o*

1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto dall'art. 22-bis della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) come aggiunto dall'art. 16 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8.

Art. 2.

*Certificazione della micorrizzazione*

1. La certificazione della micorrizzazione del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria è effettuata dai soggetti e con le modalità di seguito indicati:

a) l'Azienda regionale Umbrافلور, di seguito Umbrافلور, e gli istituti universitari individuati con atto amministrativo dalla giunta regionale, sono incaricati dalla giunta stessa, mediante apposite convenzioni di effettuare la certificazione delle piante tartufigene;

b) la certificazione è effettuata attraverso l'esame di un campione casuale di ogni partita di piante tartufigene da commercializzare, pari al cinque per cento;

c) la metodica utilizzata per lo svolgimento degli esami dei campioni è costituita sia dal metodo biomolecolare (genetico) che da quello microscopico. I risultati delle due metodiche devono coincidere almeno per i quattro quinti delle piantine esaminate;

d) i soggetti di cui alla lettera a) provvedono a dividere le partite di piantine tartufigene, imballandole in lotti di cento piantine ciascuno. Sull'esterno dell'imballaggio deve essere evidente una scritta che individui con chiarezza: l'istituto certificatore, il numero e la provenienza delle piantine e la certificazione della micorrizzazione del tipo di tartufo bianco, nero o altro dell'Umbria mediante campionamento;

e) i soggetti di cui alla lettera a) certificano piantine micorrizzate da loro prodotte o prodotte da aziende agricole che attestino la provenienza umbra delle se piantine.

Art. 3.

*Riconoscimento o rinnovo dell'autorizzazione delle tartufige controllate*

1. Ai fini del riconoscimento o del rinnovo dell'autorizzazione delle tartufige controllate la commissione competente, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 6/1994, accerta la necessaria presenza diffusa del tartufo con eventuale utilizzo di strumentazione «GPS», suddividendo in dieci quadranti per ogni ettaro la superficie della tartufiga controllata ed effettuando la verifica su cinque quadranti per ogni ettaro scelti mediante sorteggio svolto dalla commissione stessa.

2. La commissione, con il cane appositamente addestrato fornito dal soggetto richiedente il riconoscimento od il rinnovo o, in alternativa, messo a disposizione a titolo gratuito dalla comunità montana, dalle associazioni dei cercatori o dalle associazioni agricole, effettua la verifica nel corso della stagione di raccolta secondo il calendario previsto dalla legge per le diverse specie di tartufi. Il cane è condotto dal presidente della commissione.

3. Nel caso in cui la prima verifica dà esito negativo, cioè, non vengono raggiunti i due chilogrammi previsti dalla legge regionale n. 6/1994, la commissione deve procedere ad ulteriori verifiche nella stessa tartufiga, precedute da altrettanti sorteggi dei quadranti, fino ad un massimo di tre complessivamente. Le quantità reperite si sommano ai fini del riconoscimento o del rinnovo. Soltanto nel caso in cui con tre verifiche effettuate nella stessa stagione di raccolta non viene raggiunto il peso previsto dalla legge, il riconoscimento od il rinnovo sono negati.

4. Il conduttore al quale è stato negato il riconoscimento o il rinnovo dell'autorizzazione, ha facoltà di presentare una nuova domanda l'anno successivo.

5. Se la richiesta di riconoscimento o di rinnovo dell'autorizzazione riguarda una tartufiga controllata di superficie inferiore ad un ettaro, si riducono proporzionalmente il numero di quadranti sui quali effettuare la verifica e la quantità di tartufi necessaria ad attestare la presenza diffusa.

6. La verifica della commissione viene effettuata annualmente su un campione estratto a sorte dalla stessa pari al dieci per cento delle tartufige controllate per le quali viene chiesto il riconoscimento o il rinnovo nel corso di ogni anno. Per tutte le altre il riconoscimento od il rinnovo avvengono tacitamente.

7. Alla richiesta di riconoscimento o di rinnovo di autorizzazione delle tartufige controllate è allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con la quale il conduttore richiedente attesta la quantità di tartufi ad ettaro raccolti nell'ultima stagione di raccolta nella tartufiga controllata per la quale chiede il riconoscimento o il rinnovo.

8. Le richieste di riconoscimento o di rinnovo dell'autorizzazione di tartufige controllate poste nei territori dei comuni non ricompresi, ai sensi della vigente normativa regionale, in alcuna comunità montana, sono presentate alla comunità montana limitrofa.

Art. 4.

*Zone vocate*

1. Per zone particolarmente vocate alla diffusione della tartufiga-coltura si intendono quei territori che per speciali condizioni pedoclimatiche denotano storicamente una presenza tartufiga naturalmente significativa ancorché molto variabile stagionalmente.

2. Le comunità montane, in collaborazione con le associazioni dei cercatori costituite al 31 dicembre 2003, verificano annualmente il perpetuarsi delle condizioni indicate al comma 1 e l'eventuale presenza dei tartufi e, con il contributo della regione, effettuano gli eventuali interventi di mantenimento e miglioramento.

3. Le zone indicate come particolarmente vocate, individuate dalle Comunità montane e comunicate alla regione, fanno parte della mappatura prevista dalla legge regionale e sono riunite nella Carta delle vocazioni tartufige della Regione Umbria realizzata a cura di quest'ultima.

4. Per le tartufoie controllate del tartufo nero pregiato, del tartufo moscato, del tartufo nero d'inverno, del tartufo estivo, del tartufo uncinato, la presenza diffusa è accertata dalla commissione, in base alla presenza dei pianelli, all'attitudine che presenta il terreno a subire interventi migliorativi e alla tendenza verso una evoluzione naturale della produzione.

Art. 5.

*Sostegno alle associazioni tartufai*

1. Le comunità montane, tenendo conto della effettiva attività svolta dalle associazioni tartufai in favore degli associati, della diffusione della conoscenza della materia tartufi e dell'opera di sensibilizzazione circa la tutela dei tartufi stessi, possono sostenere anche finanziariamente queste ultime previa sottoscrizione di accordi aventi durata almeno annuale, utilizzando parte della maggior percentuale dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e dalle sanzioni.

2. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 è accordato alle associazioni tartufai costituite al 31 dicembre 2003, nonché a quelle costituite successivamente a tale data qualora siano trascorsi almeno tre anni dalla loro costituzione.

3. Le associazioni tartufai danno conto dei finanziamenti ricevuti alle Comunità montane con apposita relazione al termine di ogni anno, anche nel caso di maggior durata degli accordi sottoscritti.

Art. 6.

*Attestazione di specificità*

1. La Regione organizza le iniziative delle associazioni interessate al conseguimento di un attestato di specificità e di qualità dei tartufi dell'Umbria (bianco e nero) mediante il supporto dei propri uffici e secondo le disposizioni contenute nel Reg. CE n. 2082/92.

2. Tra le associazioni interessate sono comprese quelle dei tartufai costituite al 31 dicembre 2003, quelle dei produttori e degli agricoltori ed i titolari delle aziende di trasformazione dei prodotti tartuficoli.

Art. 7.

*Commissioni*

1. I soggetti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 6/1994 che dispongono le designazioni dei componenti delle commissioni presso le comunità montane, designano anche un componente supplente. Qualora ritenuto necessario la Comunità montana costituisce in ulteriore commissione tutti i membri supplenti.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 16 luglio 2007

LORENZETTI

(*Omissis*).

**07R0549**

**REGIONE SARDEGNA**

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 2.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007).**

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 18 del 31 maggio 2007*)

(*Omissis*).

**07R0455**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUG-032) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 8 2 5 \*

€ 2,00